

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
18.
SITZUNG

19. 11. 1974

Presidente: NICLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER

Indice

Inhaltsangabe

Interrogazioni e interpellanze

pag. 3

Anfragen und Interpellationen

Seite 3

Disegno di legge n. 14:

“Istituzione delle carriere speciali dei conservatori dei Libri fondiari e degli aiutanti tavolari”

pag. 34

Gesetzentwurf Nr. 14:

“Einführung der Sonderlaufbahnen der Grundbuchsführer und der Grundbuchsgeliefen”

Seite 34

Disegno di legge n. 16

“Norme riguardanti il personale operaio”

pag. 63

Gesetzentwurf Nr. 16:

“Neue Bestimmungen über die Arbeiter”

Seite 63

Ore 10.14.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore -
S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 6. 11.1974.

PRUNER (Segretario questore -
P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul pro

cesso verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Comunicazioni: sono assenti per malattia i cons. Lorenzi Guido, Gamper e Stecher, sono assenti per impegni il cons. Ladurner e Bonetti.

Proseguiamo con la trattazione del punto 10) dell'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze.

Interpellanza n. 15 del cons. Tomazzoni al Presidente della Giunta regionale sull'azione svolta dalla Regione per la riforma della RAI-TV:

Il sottoscritto Consigliere regionale prof. Giancarlo Tomazzoni chiede alla S.V. di voler interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere se:

- 1) è a conoscenza dell'azione coordinata svolta dalle Regioni a statuto speciale ed a statuto normale per una riforma della RAI-TV in senso democratico, per il decentramento e la partecipazione, per la riqualificazione dei diritti di accesso, per la disciplina della televisione via cavo, per una definizione più rigorosa della utilizzazione pubblicitaria del mezzo radiotelevisivo;
- 2) giudica urgente una iniziativa anche da parte della Regione Trentino-Alto Adige, data la presenza del disegno di legge n. 2961 del 21 maggio 1974, intitolato "Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi" e di quattro proposte di legge presentate in Parlamento da altrettante Regioni;
- 3) intende conseguentemente aprire un dibattito su un tema di tale importanza con il contributo di tutte le forze politiche, sociali e culturali interessate, sia con l'organizzazione di un convegno, sia attraverso altre forme eventualmente più idonee per una larga partecipazione;
- 4) ritiene di investire del tema anche il Consiglio regionale, come sede idonea a convogliare verso una sintesi responsabile e rappresentativa i vari apporti alla soluzione del problema

di una riforma della RAI-TV, che corrisponda ai seguenti principi ispiratori: dimensione pubblica dell'impresa; acquisizione di una gamma di garanzie pluralistiche; fruizione da parte delle formazioni sociali di adeguati tempi di trasmissione; autonomia nelle fasi di ideazione e realizzazione per la unità di produzione; adeguata presenza delle Regioni tanto a livello degli organismi direttivi nazionali, quanto a livello di autonomia regolamentazione del controllo radiotelevisivo nell'area regionale.

In base al Regolamento si richiede risposta scritta.
Con doverosi ossequi.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta regionale Kessler:

«Egregio Consigliere,

rispondo all'interpellanza da Lei rivolta il 20 giugno scorso in tema di riforma dei servizi radiotelevisivi.

Tale problematica è da tempo all'attenzione della Giunta regionale: già nella precedente legislatura, allorché il problema della riforma della Rai-TV è divenuto maggiormente attuale, in connessione con l'iniziativa assunta dalla Regione Lombardia che si era fatta promotrice di un disegno di legge in tale senso, la Regione si era inserita nelle discussioni in atto chiedendo anche di tenere conto della particolare situazione costituzionale esistente nel Trentino-Alto Adige con la presenza di tre enti autonomi, tutti necessitanti di inserimento negli organi o negli strumenti di informazione radiotelevisiva.

Rappresentanti della Regione hanno preso parte alle diverse iniziative di studio o ai convegni svoltisi nei mesi scorsi in diverse sedi regionali, intesi ad elaborare proposte comuni delle Regioni per la riforma degli strumenti di informazione.

La Giunta regionale ha attualmente in esame la più recente iniziativa legislativa presentata al Parlamento e in particolare sta acquisendo elementi di giudizio in merito al disegno di legge n. 2961 presentato alla Camera dei Deputati il 21 maggio scorso e contenente nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi.

Tale disegno di legge, che come è noto rappresenta l'attuazione di un impegno politico dell'attuale coalizione di Governo pur contenendo novità significative, non pare aver considerato pienamente le attese delle Regioni.

Infatti esso articola gli organi direttivi per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi attraverso la Commissione parlamentare -

già esistente - e il nuovo Comitato nazionale per la radio e la televisione: tale Comitato, composto di ventisette membri, comprende sette membri eletti dalla Commissione parlamentare sulla base delle designazioni di tre nominati vi effettuati da ciascun Consiglio regionale.

Ne consegue che l'auspicata presenza delle Regioni in seno agli organi della Rai-TV sarà espressa solo in modo parziale dai Consigli regionali (in quanto l'elezione definitiva spetta alla Commissione parlamentare) e numericamente in entità talmente esigua da ridurre di molto il peso e l'importanza politica della presenza regionale.

Maggiore interesse presenta la disposizione contenuta nell'art. 5 del disegno di legge in base alla quale "compatibilmente col tempo di trasmissione complessivamente disponibile e con le esigenze di varietà e di equilibrio della programmazione radiotelevisiva, sono ammessi ad accedere ai mezzi radiotelevisivi tutti i partiti e i movimenti politici rappresentati in Parlamento, i sindacati nazionali, le regioni, le confessioni religiose".

Viene pertanto sancito il diritto delle Regioni all'accesso ai mezzi radiotelevisivi e ciò risponde anche ad una precisa istanza di tutti gli enti regionali esistenti nel nostro Paese.

Da quanto precede ne deriva che il disegno di legge governativo deve essere seguito nel suo iter dalla costante attenzione dei nostri tre enti autonomi in modo da ricercare formule più penetranti di presenza negli organi direttivi della Rai-TV, per assicurare comunque la parità di trattamento della Regione e delle due Province autonome nel quadro della riforma.

Proprio recentemente la Giunta, dopo aver preso nuovamente in esame i problemi della riforma della Rai-TV, ha dato mandato all'Assessore avv. Klaus Dubis di occuparsi delle iniziative in atto, essendo lo stesso particolarmente qualificato nel settore anche per l'esperienza dallo stesso acquisita nell'ambito dell'incarico espletato nella provincia di Bolzano in attuazione del disposto statutario e delle relative norme di attuazione che affidano a quella Provincia autonoma competenza nel settore culturale anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive.

La Giunta intende attivamente prendere parte alle diverse iniziative in atto sia in relazione all'importanza e delicatezza della materia, sia a tutela dei propri diritti di informazione verso la pubblica opinione.

Per quanto riguarda la richiesta di investire il Consiglio regionale di un esame e discussione degli argomenti prospettati nell'intepellanza in riferimento, desidero fare presente come ogni decisione al riguardo spetti in primo luogo agli organi di presidenza del Consiglio regionale.

Per parte sua la Giunta si dichiara disponibile ad un dibattito assembleare in materia, nelle forme e nei modi che potrebbero essere concordati da parte dell'Ufficio di presidenza della nostra assemblea.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

Prima di procedere nella discussione delle "Interrogazioni e interpellanze", volevo sottoporre al Consiglio una interpretazione del Regolamento. L'art. 106 del Regolamento dice: "Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro 15 giorni, chi di competenza dà risposta scritta all'interrogante, ne trasmette copia al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione al Consiglio stesso, anche in assenza dell'interessato". Ora io chiedevo al Consiglio se con questa frase "ne dà comunicazione" si intende darne comunicazione o se va letta l'interpellanza e la risposta quando questa è scritta. Per non tediare il Consiglio, tutto lì, perchè ho osservato che nessuno ascolta le risposte scritte. Tutti i consiglieri le ricevono, in copia naturalmente, quindi io mi rimetto al Consiglio nell'interpretare le parole "ne dà comunicazione": se per darne comunicazione significa leggere interrogazione e risposta o dare comunicazione della risposta pervenuta. Io mi rimetto, ripeto, al Consiglio, volevo solo vedere l'interpretazione autentica, che vogliamo dare a questo articolo. La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, mi pare di poter essere sostanzialmente d'accordo con la tesi da lei prospettata, nel senso che, anche prendendo il testo

del regolamento dal punto di vista letterale, darne comunicazione, evidentemente, dovrebbe avere una funzione restrittiva rispetto al dare lettura della risposta, che viene fornita. D'altra parte, anche in Consiglio provinciale, a Trento perlomeno, si è instaurato la prassi di dare comunicazione al Consiglio che, da parte della Giunta, è stata fornita risposta al consigliere interrogante. Fin qui in Consiglio regionale si è data lettura, ma mi pare che le osservazioni svolte dal Presidente del Consiglio siano valide; per cui, per quello che riguarda il nostro gruppo possiamo concordare con quanto prospettato dal Presidente nel senso di dare comunicazione che la Giunta ha dato risposta, a termini di Regolamento.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Volevo dire che condivido le osservazioni e il parere del collega Manica.

PRESIDENTE: Altri? Cons. Preve Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi dispiace dover contrastare l'opinione dei colleghi che mi hanno preceduto. Evidentemente, non è in questo momento, per questo momento, che noi dobbiamo dare un'interpretazione alle parole da lei lette, che sono contenute nel Regolamento nostro. L'in

terpretazione risale all'atto stesso in cui il Regolamento è stato stilato e non vi è dubbio che il "dare comunicazione", per l'importanza del documento che veniva presentato, il quale doveva essere pubblicizzato, reso noto al Consiglio regionale che ne prendeva atto attraverso la lettura. Era un modo di pubblicizzare appunto, quello che era un documento politico. Che poi dopo ci faccia comodo in questo momento dire che "ne dà comunicazione" significa cosa diversa. Non è possibile, anche perchè in nessun Regolamento che regoli la vita delle Camere si trova la lettura. E' un termine

che non viene usato, il dare comunicazione significa leggere, significa parlare, significa rendere pubblico ciò che è stato scritto, quindi non vedo come si possa prestare ad una interpretazione di comodo in questo momento l'articolo da lei preletto. Pertanto io sono contrario a questa impostazione.

PRESIDENTE: Prendo atto che su questa questione il Consiglio non è unanime, quindi procediamo come sempre. Riprendiamo quindi la trattazione.
Interrogazione n. 17 del cons. Mayr, d.d. 22 luglio 1974:

Im Jahre 1950 entstand zwischen der Gemeindeverwaltung Martell und dem damaligen Inhaber bzw. Verwalter der am Hang des Cevedalepasses liegenden Casati-Hütte ein Rechtsstreit. Dieser bestand darin, daß Herr Tuana, der damals die vorgenannte Casati-Hütte führte, gegen eine Aufforderung der Gemeindeverwaltung Martell, die Konsumsteuer dieser Gemeindeverwaltung zu entrichten, mit der Behauptung Einspruch erhob, daß die Casati-Hütte nicht auf dem Territorium der Gemeinde Martell, sondern auf jenem der Gemeinde Valfurva (Provinz Sondrio) liege und er (Tuana) dort die Steuern sowie Abgaben entrichtete. Zufolge dieser seinerzeitigen Auseinandersetzung wurden Ortsausweise durch die technischen Ämter sowie verschiedene Überprüfungen durchgeführt, die jedoch zu keiner endgültigen Lösung und Abklärung des Rechtsstreites führten.

Für den von der Gemeindeverwaltung Martell eingenommenen Rechtsstandpunkt sprechen unter anderem folgende Tatsachen und Rechtsgründe:

1. Die der Grundbuchsanlage zugrundeliegende Maria-Theresianische-Katastermappe: Laut dieser Mappe verläuft die Grenze einwandfrei längs der Wasserscheide und ist sogar in dieser Mappe der mit ("+") bezeichnete Verlauf der Staatsgrenze angegeben. Weder aus dem Grundbuch noch aus den Akten des Katasteramtes geht eine Veränderung oder Abtrennung irgendeiner Grundfläche hervor, so daß einwandfrei diese Mappengrenze als richtig anerkannt werden muß.

2. Die topographische Militärkarte im Maßstab von 1:100.000:

Diese Militärkarte weist bis zum Jahre 1940 genau denselben Verlauf der Grenze wie die Grundkatastermappen auf, und zwar immer längs der Wasserscheide von der Zufallspitze bis zur Suldenspitze. Erst nach dem Jahre 1940 hat das geographische Institut den Grenzverlauf dahin geändert, daß eine gerade Linie von der Suldenspitze zur Zufallspitze gezogen wurde und dadurch die in Frage stehende Fläche von ca. 50 ha, auf welcher sich auch die Casati-Hütte befindet, vom Marteller-Gebiet abgeschrieben und dem Gemeindegebiet Valfurva zugeschrieben wurde.

Dadurch wurde die Gemeinde- bzw. die Provinzgrenze von der Paßgrenze (Cevedalepaß) ca. 200 Meter talwärts verschoben, was gegen jede natürliche Festlegung und Anlegung des Grenzverlaufes im Hochgebirge ist und spricht.

3. Die Grenzsteine sowie derzeit noch bestehende Zeugenaussagen: Ältere Personen, vor allem Bergführer usw. im Martell-

tal können bestätigen, daß zum Mindesten vor Jahren noch Grenzsteine vorhanden waren, deren Standort von genannten Zeugen, bei behördlicher bzw. gerichtlicher Einvernahme genau angegeben werden kann.

Diesen Sachverhalt sowie die Tatsache vorausgeschickt, daß es sich um einen in die Zuständigkeit der Regionalregierung fallenden Sachbereich handelt, wird die Regionalregierung befragt, um in Erfahrung zu bringen:

- ob es den Tatsachen entspricht, daß in dieser Angelegenheit das geographische Institut (Militär-Institut) in Florenz, Amt für Grenzfestlegungen, einen Bescheid erlassen hat, der etwa folgenden Inhaltes ist: "... nelle zone di alta montagna il confine segue le linee naturali del terreno e nessun documento cartografico italiano od austriaco riporta con una linea retta l'andamento del tratto di confine";
- ob die Regionalregierung bereit ist, aufgrund des obendargelegten Tatbestandes, eine genaue Überprüfung zur Klärung der Rechtslage, mit allen den daraus resultierenden Folgen, einzuleiten und durchzuführen;
- falls dies zutrifft und sich die Regionalregierung an Hand entsprechender Beweisunterlagen von der Tatsache vorerwähnter rechtswidriger Einverleibung einer 50 ha großen Fläche im Gebiete der Casati-Hütte (von der Gemeinde Martell) an die Gemeinde Valfurva (Provinz Sondrio) überzeugt, ob sie (die Regionalregierung) bereit ist, alle jene Schritte, im Einvernehmen mit der interessierten Gemeinde sowie der Südtiroler Landesregierung bei den übergeordneten Stellen des Staates zu unternehmen, damit die ungerechtfertigte bzw. rechtswidrige "Einverleibung" der 50 ha Fläche in die Gemeinde Valfurva, dem Gebiete der Gemeinde Martell "rückgeführt" werde.

Unterfertigter, selbstverständlich bereit, die von ihm gepflogenen Ermittlungsergebnisse der Regionalregierung zwecks eingehender Prüfung dieses Anliegens zur Verfügung zu stellen, ersucht, im Sinne der geltenden Geschäftsordnung, um schriftliche Beantwortung gegenständlicher Anfrage.

Mit bestem Dank und vorzüglichster Hochachtung

(Nell'anno 1950 fra l'amministrazione comunale di Martello e l'allora titolare, ossia gestore del rifugio Casati, che sorge sulle pendici del Passo di Cevedale, vi fu una controversia giudiziaria. Il signor Tuana, che gestiva a qual tempo predetto rifugio Casati, fece infatti opposizione avverso un'ingiunzione del Comune di Martello, riguardante la corresponsione delle imposte di consumo alla citata amministrazione comunale, asserendo che il rifugio Casati non sorgeva sul territorio del Comune di Martello, ma bensì su quello del Comune Valfurva (Provincia di Sondrio), al quale egli corrispondeva dette ed altre imposte. In seguito a quella lite vi furono sopralluoghi da parte degli uffici tecnici erariali, nonché diversi controlli, che non condussero comunque a nessun chiarimento o soluzione definitiva della vertenza giudiziaria.

A favore dell'assunto giuridico dell'amministrazione comunale di Martello vi sono fra l'altro i seguenti dati di fatto e motivi giuridici:

- 1) La mappa catastale dell'epoca di Maria Teresa, documento fondamentale dell'impianto del libro fondiario: Secondo questa mappa, su cui vi è addirittura tracciato con il segno ("+") l'andamento del tratto del confine di Stato, il confine in parola corre perfettamente lungo lo spartiacque, e siccome né dal libro fondiario come pure dagli atti dell'ufficio catastale risulta che siano state operate modifiche o separazioni di qualche area, il confine indicato nella mappa di cui sopra deve essere riconosciuto ineccepibilmente esatto.
- 2) La carta topografica militare in scala 1:100.000: Questa carta militare riporta fino all'anno 1940 esattamente lo stesso andamento del tratto di confine indicato nelle mappe del catasto fondiario e cioè lungo lo spartiacque dal Cevedale fino alla Cima Solda. Soltanto dopo l'anno 1940 l'istituto geografico ha modificato l'andamento del tratto di confine, tracciando una linea retta dalla Cima Solda al Cevedale, separando così a favore del Comune di Valfurva, l'area in questione di 50 ettari circa, su cui sorge il rifugio Casati, dal territorio del Comune di Martello. In questo modo il confine comunale, rispettivamente provin

ciale è stato spostato dal Passo di Cevedale per circa 200 metri più a valle, la qual cosa risulta contraria a qualsiasi naturale criterio di determinare l'andamento del tratto di confine in zona di alta montagna.

- 3) Pietre di confine e testimonianze: Persone di una certa età, soprattutto guide alpine ecc. della Val Martello possono confermare che anni fa esistevano ancora pietre di confine, sulla cui ubicazione predetti testi sarebbero in grado di fornire precise indicazioni in sede competente rispettivamente giudiziaria.

Premettendo tali circostanze e il dato di fatto che nella fattispecie trattasi di una materia di competenza della Giunta regionale, si interroga la Giunta regionale per sapere:

- se corrisponde alla realtà dei fatti che l'istituto geografico militare di Firenze, ufficio delimitazione confini, si sarebbe pronunciato come segue in merito a tale questione: "... nelle zone di alta montagna il confine segue le linee naturali del terreno e nessun documento cartografico italiano od austriaco riporta con una linea retta l'andamento del tratto del confine";
- se la Giunta regionale, in base ai succitati dati di fatto è disposta avviare ed eseguire un approfondito esame per chiarire la situazione giuridica, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivarne;
- in caso affermativo e qualora l'organo esecutivo della Regione, alla mano di rispondenti documenti probatori dovesse persuadersi che nella zona del rifugio Casati, una area di circa 50 ettari, appartenente al Comune di Martello, è stata illecitamente aggregata al territorio del Comune di Valfurva (Sondrio), se la Giunta regionale sarebbe disposta intraprendere, d'accordo con il Comune interessato e la Giunta provinciale di Bolzano, i passi necessari presso gli organi superiori dello Stato, affinché l'area di 50 ettari aggregata in modo ingiustificato rispettivamente illegale al Comune di Valfurva, venga restituita alla amministrazione comunale di Martello.

Il sottoscritto è naturalmente disposto a fornire alla Giunta regionale, per un approfondito esame del problema, i risultati delle proprie ricerche, e richiede a sensi del vigente regolamento interno risposta scritta.)

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta regionale Kessler; d.d. 13 agosto 1974:

Sehr geehrter Herr Regionalratsabgeordneter!

Hiermit beantworte ich Ihre am 22. Juli d.J. an mich gerichtete Anfrage; nachdem Sie die Tatsachen und die rechtlichen Gründe des Rechtsstreites erläutert haben, der seit vielen Jahren die Gemeinde Martell in der Provinz Bozen einerseits und den Inhaber der am Hang des Cevedalepasses liegenden Casati-Hütte andererseits betrifft, welcher infolge einer Veranlagung der der genannten Gemeinde gebührenden Konsumsteuern behauptet hatte, daß sich die Schutzhütte im Gebiete der Gemeinde Valfurva in der Provinz Sondrio befände, richten Sie an den Regionalausschuß die Anfrage, ob er bereit wäre, eine Überprüfung zur Klärung der rechtlichen Lage in die Wege zu leiten, um klar die Verhältnisse zu regeln, die zum erwähnten Rechtsstreit geführt haben.

Ich nehme die von Ihnen erklärte Bereitschaft, mir für ein besseres Verständnis des Problems die Unterlagen auch auf Grund der bisher gepflogenen Ermittlungsergebnisse zur Verfügung zu stellen, zu Kenntnis, und weise Sie darauf hin, daß dieses Problem in erster Linie die Zuständigkeit der Region betrifft, in irgend einer Form zur Bereinigung des dargelegten Rechtsstreites zu intervenieren.

Ich weise darauf hin, daß eine derartige Problematik auf Grund der geografischen Besonderheiten der Region und angesichts von wirtschaftlichen Interessen, die auch Ermittlungen hinsichtlich der Grenzlinie zu anderen Regionen umfassen, nicht neu ist.

Ich möchte Sie an den kürzlich in der Provinz Trient eingetretenen Fall erinnern, der die Grenzlinie zwischen den Gemeinden Canazei in der Provinz Trient und Rocca Pietore in der Provinz Belluno hinsichtlich des Verlaufes der Grenzlinie der beiden Gemeinden im Gletschergebiet der Marmolata betrifft.

Dieser Fall hatte im Jahre 1973 auf Grund eingehender geschichtlicher und rechtlicher Studien durch einen Rekurs der Gemeinde Canazei an den Präsidenten der Republik als Rechtsprechungsorgan zum Zwecke der Ermittlung und Festlegung der Grenzlinie eine entscheidende Wendung erfahren.

Diesem Rekurs hat sich bereits der Landesauschuß Trient angeschlossen, während der Regionalausschuß wegen Fehlens eines auf die Bestimmungen über die Zuständigkeit fußenden Interesses nicht der Ansicht war, in das Verfahren einzutreten.

Die Gründe, die zu dieser Haltung geführt haben - und die auch in dem von Ihnen dargelegten Fall Gültigkeit haben -, sind folgende:
Die Region könnte unter Berufung auf ihre statutarischen Befugnisse auf dem Gebiet der Gemeindeabgrenzungen zu keiner rechtlichen Lösung des Pro

blems gelangen, da es sich um Gemeinden handelt, von denen eine der Provinz Bozen und die andere der Provinz Sondrio angehört. (Es handelt sich daher um Gemeinden, von denen eine außerhalb des Regionalgebietes liegt, auf dem lediglich eine wie immer geartete Regionalhoheit ausgeübt werden darf).

Außerdem handelt es sich im besonderen um Grenzstreitigkeiten zwischen Gemeinden (und in diesem Falle auch zwischen Provinzen), die verschiedenen Regionen angehören; dieses Sachgebiet wurde für das gesamte Staatsgebiet eigens durch den Art. 257 des Einheitstextes der Gesetze über die Gemeinden und Provinzen (vgl. Dekret vom 3. März 1934, Nr. 383) geregelt.

In der Tat besagt der genannte Artikel: "Über die Rekurse wegen Grenzstreitigkeiten zwischen Gemeinden oder Provinzen wird mit kgl. Dekret (heute mit Dekret des Präsidenten der Republik) nach Anhörung des Staatsrates befunden.

Gegen die Maßnahme ist Rekurs, auch meritorisch, an den Staatsrat als Rechtsprechungsorgan oder außerordentlicher Rekurs an den König (heute an den Präsidenten der Republik) zulässig".

In Anbetracht der obigen Ausführungen sind lediglich die Gemeinde Martell oder diese Gemeinde und die Provinz Bozen (getrennt oder gemeinsam) - wenn sie Gebietsansprüche gegenüber der Gemeinde Valfurva bzw. gegenüber der Provinz Sondrio geltend machen - dazu berechtigt, den diesbezüglichen Rekurs anzustrengen.

Gewiß wird das Vorhandensein eines Interesses von seiten der Region für die Bereinigung eines allfälligen Streitfalles, der zwischen den Gemeinden und/oder zwischen den beiden Provinzen Bozen und Sondrio entstehen sollte, nicht bestritten, da er letzten Endes immerhin einen Teil des Regionalgebietes betrifft. Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung fehlt jedoch das Rechtsmittel, damit die Region dieses ihr Interesse geltend machen kann.

Unter Berücksichtigung dieses ihres Interesses jedoch wird es die Region, falls verlangt, an der möglichen Zusammenarbeit für die positive Erledigung des Rekurses, der durch die Gemeinde Martell allenfalls an den Präsidenten der Republik gerichtet werden sollte, nicht fehlen lassen.

Mit besten Grüßen

(Egregio Consigliere,

rispondo all'interrogazione rivolta dalla S.V. in data 22 luglio scorso con la quale, dopo avere illustrato gli elementi di fatto e di diritto della controversia che da molti anni interessa il Comune di Martello - in provincia di Bolzano - da una parte e il titolare del rifugio Casati, che sorge sulle pendici del Passo Cavedale, il quale, a seguito di un accertamento di imposte di consumo dovute al Comune predetto, asseriva che il rifugio si trovava in territorio del Comune di Valfurva in provincia di Sondrio, chiede se la Giunta regionale sia disposta ad avviare un esame per chiarire la situazione giuridica in modo da regolare chiaramente i rapporti che hanno dato vita alla controversia indicata.

Prendendo atto della disponibilità dichiarata dalla S.V. a fornirmi elementi per una migliore comprensione del problema anche sulla base delle ricerche finora effettuate, faccio peraltro presente alla S.V. che il problema stesso investe preliminarmente la competenza della Regione ad intervenire, sotto qualsiasi forma, per la definizione della controversia prospettata.

Faccio presente che un tale tipo di problematica non è nuovo date le caratteristiche geografiche della Regione e in presenza di interessi economici che coinvolgono anche accertamenti relativi alla linea di confine con altre Regioni.

Ricordo alla S.V. il caso più recente, sorto nella provincia di Trento e che tocca la linea di confine tra i Comuni di Canazei in provincia di Trento e di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, a riguardo del tracciato della linea di confine dei due Comuni in territorio ghiacciato della Marmolada.

Tale caso, sulla base di approfonditi studi storici e giuridici, ha avuto nel 1973 una svolta decisiva attraverso l'avvio di un ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica da parte del Comune di Canazei per l'accertamento e la definizione della linea di confine.

A tale ricorso ha già dato adesione la Giunta provinciale di Trento, mentre la Giunta regionale non ha ritenuto di intervenire nel giudizio per carenza di interesse fondato su norma di competenza.

Le ragioni che hanno determinato tale comportamento - e che sono valide anche nel caso prospettato dalla S.V. - sono le seguenti.

Non potrebbe la Regione, invocando la propria potestà statutaria in tema di "circostrizioni comunali", addivenire ad una soluzione giuridica del problema perché esso riguarda Comuni appartenenti uno alla provincia di Bolzano e l'altro alla provincia di Sondrio (e quindi Comuni dai quali uno è sito fuori del territorio regionale, nell'ambito del quale solamente una qualsiasi potestà regionale può esercitarsi).

Inoltre perché trattasi specificatamente di "contestazione di confini" tra Comuni (e in questo caso anche tra province) appartenenti a Regioni diverse, materia questa appositamente disciplinata per tutto il territorio nazionale dall'art. 267 del testo unico della legge comunale e provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383).

Recita invero il citato articolo:

"I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o province sono decisi con decreto reale (oggi: decreto del Presidente della Repubblica), udito il Consiglio di Stato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al re (oggi: Presidente della Repubblica)".

In considerazione di quanto esposto, solamente il Comune di Martello, o tale Comune e la Provincia di Bolzano (separatamente o congiuntamente) - se vantano pretese territoriali nei confronti del Comune di Valfurva, rispettivamente, della Provincia di Sondrio - sono legittimati a proporre il ricorso de quo.

Non si nega certo l'esistenza di un interesse della Regione alla definizione d'una eventuale vertenza che dovesse sorgere tra i comuni e/o tra le due province di Bolzano e di Sondrio, concernendo essa, in ultima analisi, pur sempre una porzione di territorio regionale. Manca però, allo stato attuale della legislazione, il mezzo giuridico perché la Regione possa far valere questo suo interesse.

Tenendo conto, tuttavia, di questo suo interesse, la Regione non mancherà di prestare, ove richiesta, la possibile collaborazione per la positiva definizione del ricorso che venisse presentato al Presidente della Repubblica da parte del Comune di Martello.

Con i migliori saluti.)

Interrogazione n. 18 del cons. Mayr d. d. 20 luglio 1974:

Nach Behandlung der Anfrage Nr. 391 vom 8.11.1972, eingereicht vom unterfertigten Regionalratsabgeordneten in der vergangenen Legislaturperiode, wurde vom Regionalrat, über Antrag mehrerer SVP-Abgeordneter, am 8.6.1972 der Beschlusantrag Nr. 33 nachstehenden Inhaltes, mehrheitlich genehmigt:

"Mit Dekret des Ministers für Arbeit und Sozialfürsorge vom 1. Juli 1971, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 190 vom 28.7.1971, wurde das von Artikel 33 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 639 vom 30. April 1970 vorgesehene Regionalkomitee des Nationalinstitutes für Sozialfürsorge der Region Trentino-Südtirol eingesetzt.

Im Sinne des Artikels 46 des D.P.R. Nr. 639 vom 30. April 1970 gelten Rekurse gegen Ablehnungsbescheide für Pensionsanträge des Nationalinstitutes für Soziale Fürsorge in jeder Hinsicht als abgelehnt, falls der Provinzialausschuß des genannten Institutes nicht innerhalb von 90 Tagen ab dem Termin des Einspruches entscheidet.

Während gegen eines solchen vom Artikel 46 des D.P.R. Nr. 639 vom 30. April 1970 vorgesehenen Ablehnungsbescheides des Institutes für selbständige Bauern, Pächter, Halbpächter sowie für Handwerker und Kaufleute innerhalb von weiteren 90 Tagen ein Einspruch an die Aufsichtsausschüsse der jeweiligen Sonderverwaltungen dieser versicherungspflichtigen

gen Berufskategorien beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge möglich ist, sind für die Rentenantragsteller aus der allgemeinen Pflichtversicherung für abhängige Dienstnehmer innerhalb derselben Frist Einsprüche an das Regionalkomitee des Institutes zugelassen.

Es steht fest, daß der Minister für Arbeit und Soziale Fürsorge bei der Ernennung der Mitglieder des Regionalkomitees für Soziale Fürsorge sich nur an die Vorschläge der auf nationaler Ebene vertretenen Gewerkschaften und Körperschaften gehalten hat, ohne dabei den Schutz der ethnischen Minderheit im obgenannten Regionalkomitee entsprechend den Proportzverhältnissen der Volksgruppen zu berücksichtigen. Diese Verfügung widerspricht somit dem Artikel 51, zweiter Absatz, des Verfassungsgesetzes Nr. 1 vom 10. November 1971, da im genannten Komitee der Schutz der sprachlichen Minderheit nicht gewährleistet ist.

In Anbetracht der Tatsache, daß die deutsche und ladinische Volksgruppe nicht in Gewerkschaften und Körperschaften auf nationaler, sondern nur auf lokaler Ebene vertreten sind und somit durch obige Ministerialverfügung auch die Prinzipien des Artikels 39 der Verfassung verletzt werden,

b e s c h l i e ß t
DER REGIONALRAT

in der Sitzung vom 8. Juni 1972 mehrheitlich,

unter Hinweis darauf, daß die Zusammensetzung des genannten Regionalkomitees schon mehrmals abgeändert worden ist, ohne diesem Begehren Rechnung zu tragen, den Regionalausschuß aufzufordern, nach Anhören der in diesem Sachbereich zuständigen repräsentativsten Organisationen in Südtirol, dem Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge eine dringende Abänderung des Dekretes zur Ernennung des Regionalkomitees des Nationalinstitutes für Soziale Fürsorge in dem Sinne vorzuschlagen, daß dabei dem Verhältnis der Volksgruppenstärke gebührend Rechnung getragen wird."

In Durchführung dieses vom Regionalrat genehmigten Beschlusses wurden, für die der Volksgruppenstärke entsprechende Besetzung im N.I.f.S.F.-Regionalkomitee (mit insgesamt 19 Mitgliedern, alle Angehörige der italienischen Volksgruppe), seitens des Südtiroler Bauernbundes drei und seitens des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes vier Vertreter dem Regionalassessorat für Sozialfürsorge namhaft gemacht, welches Amt die vorgeschlagenen Namen dem Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge, mit dem Antrag auf Abänderung des Dekretes, weitergeleitet hat.

Mehrmals wurde durch das zuständige Regionalassessorat die Abänderung des vorgenannten Dekretes bzw. der Austausch von Mitgliedern im Regionalkomitee des N.I.f.S.F. beim vorgenannten Ministerium betrieben, welches, anlässlich mehrerer Versprachen des Unterfertigten, wie auch von Parlamentariern, immer wieder die Erledigung des Anliegens im Sinne des gestellten Antrages zusicherte.

Einer seit kurzem vorliegenden inoffiziellen Mitteilung des zuständigen Ministeriums zufolge soll der Austausch von Mitgliedern im Regionalkomitee des N.I.f.S.F. nur durch ein einziges deutschsprachiges Mitglied, Vertreter der Gewerkschaft CISL, erfolgen. Die vom Südtiroler Bauernbund namhaft gemachten drei, sowie vom A.S.G.B. namhaft gemachten vier Vertreter werden anscheinend dabei nicht berücksichtigt; der Proporz überdies, falls diese Regelung erfolgen sollte, neuerdings mißachtet!

Dies vorausgeschickt und festgestellt, daß, abgesehen von der Mißachtung des ethnischen Proporztes sowie des Schutzes der sprachlichen Minderheit, den Angehörigen der deutschen und ladinischen Volksgruppe, schwerste Nachteile entstehen, wird die

Regionalregierung

i n t e r p e l l i e r t ,

- ob sie sich nicht unverzüglich mit dem Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge mit dem neuerlichen Antrag in Verbindung zu setzen gedenkt, damit anstatt nur eines deutschsprachigen CISL-Vertreters auch die seinerzeit vom Südtiroler Bauernbund und dem ASGB namhaft gemachten Vertreter als Mitglieder des N.I.f.S.F.-Regionalkomitee ernannt werden und der Proporz in diesem Komitee eingeführt wird;
- ob die Regionalregierung, falls genanntes Dekret (das zur Zeit beim Schatzministerium zur Unterzeichnung auf liegt), trotzdem erlassen wird, selbes anzufechten gedenkt, um
- gleichzeitig durch die Parlamentarier der Region Trentino-Südtirol einen vom zuständigen Regionalassessorat auszuarbeitenden Gesetzentwurf, der diese Materie neu regelt, im Parlament einreichen zu lassen!

Dopo la trattazione dell'interrogazione dell'8 novembre 1972 n. 391, presentata nella scorsa legislatura dal sottoscritto Consigliere regionale, su richiesta di diversi Consiglieri della S.V.P., il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'8.6.1972 la sottostante mozione n. 33:

"Con decreto del Ministro al Lavoro e alla Previdenza sociale del 1° luglio 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 luglio 1971, n. 190, è stato insediato il Comitato regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale della Regione Trentino-Alto Adige, previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

A sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, i ricorsi inoltrati contro la reiezione delle domande di pensione INPS sono da considerarsi respinti a tutti gli effetti, qualora il Comitato provinciale del suddetto Istituto non si pronunci in merito entro il termine di 90 giorni.

Mentre contro la reiezione decisa dal menzionato Istituto in base all'articolo 46 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, nonché gli artigiani ed i commercianti possono presentare ricorso entro l'ulteriore termine di 90 giorni ai comitati di vigilanza delle rispettive gestioni speciali dell'INPS, a cui appartengono queste categorie professionali soggette all'assicurazione obbligatoria, per i richiedenti la pensione del fondo "assicurazione generale obbligatoria" per i lavoratori dipendenti è ammesso ricorso entro lo stesso termine al Comitato regionale dell'Istituto in parola.

Consta che, all'atto della nomina dei membri del citato Comitato regionale dell'INPS, il Ministro al Lavoro ed alla Previdenza sociale si è attenuto esclusivamente alle proposte avanzate dai sindacati e dagli enti rappresentati sul piano nazionale, senza peraltro considerare la tutela della minoranza etnica in seno al predetto Comitato regionale, secondo la proporzionale dei gruppi etnici. Questo decreto contrasta pertanto con l'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, poiché nel Comitato di cui sopra non è garantita la tutela della minoranza linguistica.

Considerando che i gruppi etnici tedesco e ladino non sono rappresentati da sindacati e da altri enti sul piano nazionale, ma soltanto su quello locale e che quindi suddetto decreto ministeriale lede pure i principi di cui all'articolo 39 della Costituzione,

IL CONSIGLIO REGIONALE

richiamandosi al fatto che si è provveduto già più volte a modificare la composizione del succennato Comitato regionale, senza peraltro tener conto di questa richiesta,

nella seduta dell'8 giugno 1972, a maggioranza di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

di invitare la Giunta regionale a proporre al Ministro al Lavoro ed alla Previdenza sociale, dopo aver sentito le organizzazioni dell'Alto Adige maggiormente competenti e rappresentative in tale settore, una urgente modifica del decreto di nomina del Comitato regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, che tenga dovutamente conto della proporzionale etnica." "

In esecuzione di questa delibera approvata dal Consiglio regionale, all'Assessorato regionale per l'assistenza sociale sono stati segnalati tre nominativi da parte dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini e altre quattro dal sindacato autonomo sudtirolese (ASGB), al fine di adeguare la rappresentanza in seno al Comitato regionale dell'INPS (composta di 19 membri, tutti appartenenti al gruppo etnico italiano) alla proporzionale etnica, nominativi che il competente ufficio ha provveduto a trasmettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale unitamente alla richiesta di modificare il relativo decreto.

La modifica di predetto decreto, rispettivamente la sostituzione di un determinato numero di membri del Comitato regionale dell'INPS, è stata più volte sollecitata in sede ministeriale, dove in occasione di alcuni colloqui avuti dal sottoscritto, come pure da parlamentari, è stato sempre assicurato che si sarebbe adempiuto a tale desiderio a sensi della richiesta avanzata.

Secondo un recente comunicato non ufficiale del competente Ministero si provvederebbe a sostituire un unico membro del Comitato regionale dell'INPS con un rappresentante di lingua tedesca della CISL. I tre rappresentanti indicati dalla Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini, nonché i quattro dell'ASGB non si vogliono a quanto sembra prendere in considerazione, dimodochè in caso di simile regolamentazione si agirebbe nuovamente in dispregio alla proporzionale etnica.

Ciò premesso e constatato che, a prescindere dal dispregio della proporzionale etnica e della tutela della minoranza linguistica, agli appartenenti del gruppo etnico tedesco e ladino ne derivano gravi svantaggi, si

i n t e r p e l l a

la Giunta regionale

per sapere:

- se non intende mettersi immediatamente in contatto con il Ministero al Lavoro ed alla Previdenza sociale, presentando una nuova richiesta, affinché oltre ad un unico rappresentante di lingua tedesca della CISL vengano nominati membri del Comitato regionale dell'INPS anche i rappresentanti indicati a suo tempo dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini e dall'ASGB, introducendo così la proporzionale etnica in predetto Comitato;
- se la Giunta regionale, qualora predetto decreto (che attualmente trovasi per la firma al Ministero del Tesoro) venisse comunque emanato, intenda impugnarlo, per
- far nel contempo presentare in Parlamento dai parlamentari della Regione Trentino-Alto Adige un progetto di legge, elaborato dal competente Assessorato regionale, concernente una nuova disciplina di questa materia.)

La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Es ist eigentlich sehr bedenklich, wenn man ungefähr zwei Jahre, nachdem der Regionalrat - ich glaube damals einstimmig - einen Beschlußantrag abgestimmt und genehmigt hat, mit welchem im Zusammenhang mit dem sogenannten Regionalkomitee des Sozialfürsorgeinstitutes Forderungen für die ethnische Zusammensetzung dieses Komitees gestellt worden sind. Dieses Komitee besteht aus 19 Mitgliedern, ist eine Rekursinstanz, also eine Instanz, die verschiedene Anträge der provinziellen Komitees des Nationalen Sozialfürsorgeinstitutes in zweiter Instanz begutachtet, vor allem Pensionsanträge. Wie ich hier in dieser Interpellation geschrieben habe: "... abgesehen von der Verletzung des ethnischen Proporztes ...", erwächst hier ganz offensichtlich ein Nachteil. Denn wir wissen ganz genau, aufgrund der statisti-

schen Unterlagen des Nationalen Sozialfürsorgeinstitutes sind bisher alle Rentenanträge in der Provinz Bozen mit etwa 75 % in erster oder in zweiter Instanz jedenfalls genehmigt worden, in der Provinz Trient waren es 38 %. Daraus folgt, daß die Antragsteller in der Provinz Bozen derartige Ansuchen erst stellen, wenn sie wirklich die Voraussetzungen haben, diese Invaliditätsrenten zu erhalten. Wenn man nun, nachdem kein deutscher Vertreter in diesem Regionalkomitee anwesend ist, versucht, die Prozente "in alter Tradition" auf 50 - 50 zu bringen, so widerspricht das einfach den reellen Tatsachen. Es ist bedauerlich, daß das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge, wo ich mehrmals persönlich vorgesprochen habe, diesem Beschlußantrag der Region nicht nachgekommen ist. Es wäre ein leichtes gewesen, die vom Südtiroler Bauernbund und auch vom ASGB jeweils ernannten drei Vertreter auf 19 Mitglieder zu ersetzen, denn wir lesen doch

auch das Amtsblatt, wo man immer wieder Mitglieder des regionalen und desprovinzialen INPS-Komitees ersetzt, aber hier nicht, weil eine ganz klare Absicht dahintersteht.

Nachdem ich hier einmal nach inzwischen eingetretenen neuen Verhältnissen beim Institut in Bozen das Wort habe, möchte ich diesbezüglich etwas erklären: Es geht also nicht nur um das Regionalkomitee. Ich würde den zuständigen Referenten auch ersuchen, sich die Angelegenheit beim Institut in Bozen etwas unter die Lupe zu nehmen. Wir wissen, daß im Jahr 1972 ein Wettbewerb stattgefunden hat, bei welchem sich 600 bis 700 Teilnehmer aus der italienischen Volksgruppe und 200-230 Teilnehmer aus der deutschen Volksgruppe gemeldet haben. Die Art und Weise, wie man die Prüfungen durchführt, hat nicht gestrigen, sondern vorgestrigen Geist. Das muß ich sagen! In der ersten Nachkriegszeit, wo der Faschismus noch irgendwie gewissen Emissären Roms in den Knochen gesteckt hat, wiederholt sich hier und zwar eindeutig, denn man gibt den Prüflingen erstens einmal Übersetzungen, die zuerst vom Italienischen ins Deutsche übersetzt sind, sehr sehr schlecht übersetzt sind, und dann müssen sie sie wieder rückübersetzen. Das nur zur Prüfung selbst! Daß man Wettbewerbsteilnehmer bereits am Tage nach der Prüfung am Schalterdienst anstellt und dort Auskünfte erteilen läßt, das ist einfach ein Novum in der Stellenbesetzung, denn wir wissen genau, welche Fragen im sozialen Versicherungswesen gerade am Schalterdienst zu beantworten sind.

Ich habe diese Dinge nicht

hier etwa zum ersten Mal erklärt, sondern auch in persönlichen Vorsprachen bei Generaldirektor Masini vorgebracht und er hat gewisse Dinge eingesehen, aber für ganz konkrete und bestimmte Tatbestände, die wir ihm schriftlich unterbreitet haben, streitet er jede Gegebenheit ab. Ich habe nochmals erwidert und ich sehe mich veranlaßt, diese Dinge in der Öffentlichkeit einmal zu sagen, weil wir uns gewisse Ereignisse einfach auch als Volksgruppe nicht gefallen lassen können.

Die Doppelsprachigkeit: Jeder Angestellte beim Institut in Bozen, unabhängig seiner Einstufung, oder der Kategorie, der er angehört, erhält eine Doppelsprachigkeitszulage von 10.000 Lire. Man müßte also annehmen, daß jemand, der diese Zulage erhält und einem bestimmten Dienst zugeteilt ist, doch auch die deutsche Post erledigt. Aber ich glaube, eine Untersuchung, die der Regionalrat oder der zuständige Referent anstellen sollte, würde ergeben, daß dort Post, die nur in deutsch geschrieben ist, bereits vier bis fünf Jahre aufliegt, ohne auch nur einmal durchgesehen worden zu sein. Das sind Tatsachen, die bewiesen werden können; das sind nicht etwa hier erfundene Mitteilungen!

Der Außendienst in den Bezirken Brixen, Bruneck, Sterzing, Meran, Sand in Taufers und Schlanders wird von direktionsupergetreuen Elementen absolviert und natürlich kein Funktionär entsendet, der die deutsche Sprache beherrscht, sondern immer oder vorwiegend Italiener, nur in Ausnahmefällen dann und wann ein Funktionär, der die deutsche Sprache be-

herrscht. Ich glaube, wir brauchen keine Außenstellen dieses Institutes, wenn man uns nur italienische Beamte schickt. Wir müssen darauf bestehen, daß gerade in die Peripherie, wo die deutsche Volksgruppe auf diesem Gebiet betreut werden soll, auch Funktionäre entsendet werden, die der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind.

Nachdem ich einige Zustände aufgezählt habe, scheue ich mich auch nicht, die Namen dieser Leute zu nennen, die für die einzelnen Sektoren zuständig sind. Ich muß das erklären, weil Dr. Masini abstreitet, daß die Zustände so sind. Ich kann das Gegenteil beweisen und bin bereit, es offen zu beweisen. Ich möchte ihn herausfordern, die Beweise anzutreten.

Invalidenrenten: Dr. Athos Ciro nimmt bei den Invaliditätsrenten die ersten Untersuchungen vor und untersucht im Durchschnitt laut Statistik innerhalb 15 Minuten acht Personen. Ein Südtiroler hat nach erfolgter Untersuchung einen Beamten gefragt, wann der Arzt kommt! Er war nämlich nicht überzeugt, schon untersucht worden zu sein, weil man nur seine Hände angesehen hat. Dies bestreitet Dr. Masini; es ist aber wahr und ich fordere ihn heraus, den Beweis anzutreten. Ich bin gerne bereit, ihn dann anzutreten.

Der zweite Arzt, Dr. Balich, untersucht gründlicher. Das muß objektiv anerkannt werden. Er untersucht etwa in zwei bis drei Stunden - laut Büchern des Nationalinstitutes - zehn Patienten.

Der dritte Arzt, Dr. Athos Greco, der sogenannte "medico di sede", kommt etwa auf fünf

Untersuchungen pro Monat und etwa insgesamt auf zehn Arbeitsstunden.

Monatlich laufen etwa 700 Anträge um Gewährung von Invaliditätsrenten ein, wovon etwa 400 behandelt werden. Ich gehe nicht ein, ob positiv oder negativ. Aber Dinge passieren hier mit diesen Vorladungen, die einfach unkorrekt sind. Personen, die aus dem hintersten Pfitschtal oder aus Graun im Vinschgau bestellt werden, müssen innerhalb 8 Uhr und 8.15 Uhr am Sitz des Nationalinstitutes in Bozen erscheinen, ansonsten werden sie nicht mehr untersucht und dann ein halbes Jahr, oder noch mehr, vertröstet.

Die sogenannten Versicherungsnachweise, also die Personalbüchlein, werden seit Herbst 1973 überhaupt nicht mehr behandelt. Kein Beamter ist diesem Sektor zugewiesen! 15.000 bis 16.000 solcher Anforderungen liegen unerledigt im Amt auf. Herr Direktor Masini soll mir erwidern, ob dies nicht stimmt.

Die ausländischen Versicherungsinstitute, hauptsächlich aus Österreich und aus der Bundesrepublik, beklagen sich immer wieder, daß dieses Institut in Bozen, das das einzige sein müßte, um auch die deutsche Sprache zu gebrauchen, ihre Anträge, sofern sie in deutscher Sprache abgefaßt sind, einfach nicht beantwortet werden. Auch bundesdeutsche Abgeordnete und österreichische Nationalräte haben in ihren Parlamenten entsprechende Klagen mittels parlamentarischer Anfragen über das Nichtfunktionieren dieses Institutes eingereicht. Daß viele Südtiroler, die früher in Südtirol gearbeitet haben und heute österreichische Staatsbürger

sind, ein Anrecht haben, diese Versicherungsbeiträge zu erhalten, und zwar nicht innerhalb von fünf Jahren, das glaube ich, ist eine ganz minimale Forderung, denn wenn man heute in Europa oder gestern in Verona Pfirsiche geladen hat, dann kann man sie morgen in München am Markt beziehen. Das ist richtig! Aber wenn ein 60jähriger seine Versicherungsbeiträge, um eine Hungerpension zu erhalten, von einem Staat in den anderen übertragen lassen will, dann braucht es also fünf Jahre. Das ist europäische Zusammenarbeit!

Das Amt für Pensionen: Das Amt für Pensionen hat früher, bis vor kurzem, bei Gewährung der Pensionen sogenannte Erklärungen erlassen, damit die Betroffenen inzwischen die Krankenbetreuung in Anspruch nehmen konnten, nämlich bis der definitive Bescheid des Institutes über den Pensionsbezug durch den zentralen Sitz in Rom usw. durchgegangen ist. Herr Dr. Cavallo - ich nenne ihn namentlich - als zuständiger Funktionär weigert sich, derzeit - man weiß nicht aufgrund welcher Bestimmungen - solche Erklärungen den Leuten zu erlassen. Welcher Schaden dadurch jedem entsteht, der die Invaliditätsrente erhalten soll und ohne Krankenbetreuung dasteht, das ist leicht auszumalen. Ich fordere auch diesen Herrn heraus, den Gegenbeweis anzutreten, wenn er glaubt, hier durch seinen Generaldirektor behaupten zu können, daß dies nicht stimmt.

Wir wissen, daß mit 30. April 1969 ein Rentenreformgesetz in Kraft getreten ist und daß seit her in Durchführung dieses Rentenreformgesetzes viele Renten neu zu berechnen sind, sei es der selbständig Tätigen, sei es

der in Abhängigkeit Tätigen. Anträge um Rentenangleichungen, Neufestsetzungen von Renten und Rentenzuschlägen - diese schätzten 2.500 Lire oder etwas für Kinder und Ehefrauen, sind seit vier bis fünf Jahren, genauer genommen teilweise noch aus dem Jahr 1968, unerledigt. Diese Rentenzuschläge wurden mit dem Gesetz Nr. 903 aus dem Jahr 1965 eingeführt, aber seit dem Jahr 1968 werden sie einfach nicht mehr behandelt.

Nun, wenn wir diese Dinge aufzeigen, so wird man meinen, daß das Institut zu wenig Personal hat. Nein, der Generaldirektor Dr. Masini erklärt in seiner Antwort, daß genug Personal vorhanden sei und das möchte ich auch ohne weiteres glauben. Es sind jetzt 185 Beamte tätig; davon erscheinen am Dienstplatz etwa 120 täglich; davon sind 40 Südtiroler, also Angehörige der deutschen Volksgruppe. Diese 40 Angehörigen der deutschen Volksgruppe, die mit dem Wettbewerb 1972, und folgende, angestellt worden sind, erhalten folgendes Gehalt: 99 Lire Grundgehalt; inklusive Familienzulagen und anderer Zulagen, die es bei der Gehaltsgestaltung gibt, 155.000 Lire. Sie kommen vielfach aus der Peripherie, auch aus dem Raum Brixen und Meran usw. Nun sollen sich die verantwortlichen Herren vorstellen, wie diese der Verpflichtung des öffentlichen Institutes nachkommen sollen, sich den Wohnsitz dort, wo der Arbeitsplatz ist, zu wählen, eben in Bozen, mit 155.000 Lire. Meine Damen und Herren! Wenn die Einstellung von deutschsprachigem Personal unter solchen Kriterien laufen sollte, dann glaube ich, wird es zu einer Farce, daß wir von einer Wiedergutmachung in der Stellenbesetzung

sprechen und deutschsprachiges Personal gerade bei Versicherungsinstituten und gerade beim Nationalen Sozialfürsorgeinstitut, welches im neuen Autonomiestatut separat noch erwähnt ist, daß hier die Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Dieses deutschsprachige Personal resigniert und wahrscheinlich mit Recht, denn man kann verstehen, daß auch ein Angestellter einen gewissen Idealismus mit sich bringt, um diese Materien im Interesse der Bevölkerung zu erledigen, aber man kann nicht von ihm verlangen, wie es auch passiert, daß er täglich seine Stundenarbeit in Bozen leistet und dann nach Pfunders zurückfährt, weil er eben sich den Aufenthalt in Bozen mit seiner Familie nicht leisten kann.

Ich wollte diese Dinge hier einmal erklären und aufwerfen, weil ich auch in meinem schriftlichen Antwortbescheid an Herrn Generaldirektor Masini erklärt habe: Hier bleibt nur mehr die öffentliche Diskussion übrig, denn man gibt wohl in einer langen Abhandlung zu, daß Mängel bestehen usw., aber wenn jene Vertreter, die dafür zuständig wären, die Dinge ins Bessere zu führen, Arm in Arm gehen mit dem Direktor in Bozen, dann muß ich erklären, was ich Generaldirektor Masini erklärt habe: Die Dinge in Bozen können sich nur ändern, wenn ein anderer Direktor kommt, denn solange ein Direktor und seine engsten Mitarbeiter mit dieser Mentalität den neuen deutschen Angestellten, diesen 40 Leuten, gegenüberstehen, indem sie sie "sottosviluppanti" nennen - "sottosviluppanti" wörtlich -, glaube ich, fehlt es hier an einer grundsätzlichen Einstellung.

Ich muß auch diese Dinge ein-

mal sagen, weil draußen die Leute jahrelang auf ihre Leistungen warten und ich glaube, daß das Institut nicht wartet bei der Beitragsleistung, die ein Arbeitnehmer oder ein selbständig Tätiger innerhalb bestimmter Fristen zu entrichten hat. Da wartet das Institut nicht! Das Institut geht auch her und bestraft, was auch richtig ist, Betriebe, welche Arbeitnehmer in eine bestimmte Kategorie eingestuft haben, aber eine höher gestellte Tätigkeit abwickeln. Tatsache ist aber, daß diese deutschsprachigen Beamten durchwegs höher gestellte Tätigkeiten abwickeln und eben die Gehälter als sogenannte "sottosviluppanti" erhalten. Das habe ich vorhin erwähnt.

Der zuständige Referent wird diese Dinge vielleicht nicht alle kennen, aber ich bin gerne bereit, ihm auch die Unterlagen zu liefern. Vor allem möchte ich ihn und auch die Verantwortlichen des Nationalinstitutes herausfordern, den Beweis einzugehen, ob diese Dinge nicht stimmen. Sollten sie sich dazu nicht hergeben, dann würde ich erklären, daß wir die Dinge auf viel breiterer Basis der Öffentlichkeit unterbreiten müssen, weil die Institute ihrer Pflicht gegenüber den Bürgern einfach nicht nachkommen.

Ich möchte abschließend zu meiner Interpellation noch erklären, daß es einfach lächerlich wirkt, daß ein Minister für Arbeit und Sozialfürsorge auf 19 Vertreter beim regionalen Komitee nicht endlich einmal jene sechs Vertreter ernennen kann, anstatt nur einen, denn hier zeigt sich der schlechte und nicht der gute Wille. Er ist wohl bereit, einen zu ernennen, aber nicht sechs. Hier

steckt die ganz konkrete Absicht drinnen, in altbewährter 50 - 50 Ausrichtung die Anträge in zweiter Instanz verschwinden zu lassen. Auch damit sind wir nicht einverstanden!

Ich kann mir vorstellen, nachdem mich der zuständige Referent über den Inhalt seiner Antwort, die er mir nun geben wird, höflicherweise einmal informiert hat, daß er seine Schritte zu dieser Anfrage unternommen haben wird. Aber ich möchte meinen, daß auch diese Schritte nicht zielführend sind, sondern das ist eine hochpolitische Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, nicht nur wegen der Verletzung des ethnischen Prozentes, sondern auch im Interesse, daß diese Institute die Mittel, die uns vom Staat zur Verfügung gestellt werden, an jene Berechtigten ausbezahlen und nicht durch Nichtbehandlung von Anträgen diese einfach einfrieren lassen.

Das, glaube ich, soll einmal gesagt sein! Der Herr Präsident kann dem Herrn Generaldirektor Masini das Protokoll dieser Intervention schicken und dann fordere ich den Herren Direktor in Bozen und Herrn Dr. Masini, aber auch meine Zeugen, heraus, hier einmal vor der Öffentlichkeit für diese katastrophalen und bedauernwerten Zustände geradezustehen.

(Illustrissimo signor Presidente! in realtà è molto sospettoso il fatto che a distanza di due anni circa dall'approvazione, credo all'unanimità, di una mozione da parte del Consiglio regionale, concernente richieste per la composizione etnica di questo comitato, nulla sia avvenuto nel men-

zionato settore. Il comitato in parola conta 19 membri ed è un'istanza di ricorso, che esamina appunto in seconda istanza le varie domande, soprattutto domande di pensione, presentate ai comitati provinciali dell'I.N.P.S. Come ho già scritto in questa interpellanza: "... a prescindere dalla violazione della proporzionale etnica ...", nella fattispecie trattasi evidentemente di uno svantaggio. Secondo i dati statistici dell'Istituto della Previdenza Sociale in provincia di Bolzano è stato accolto in prima e seconda istanza ben il 75% delle domande, mentre in provincia di Trento soltanto il 38%. Ne consegue pertanto che in Alto Adige si presentano domande di pensione soltanto nei casi, in cui esistono effettivamente le premesse necessarie per ottenere le pensioni di invalidità. Siccome nel comitato in parola non v'è alcun rappresentante di lingua tedesca, il tentativo di voler ristabilire questo valore percentuale secondo "la vecchia tradizione" al fifty-fifty non corrisponderebbe alla realtà delle cose. E' deplorabile che il Ministero al Lavoro ed alla Previdenza Sociale, presso il quale sono intervenuto più volte personalmente, non abbia preso in considerazione la mozione della Regione. Sarebbe stato facile sostituire sei dei 19 membri con rispettivamente tre rappresentanti dell'Unione Agricoltori sudtirolesi e tre dell'ASGB, in quanto noi leggiamo la Gazzetta Ufficiale, dal

la quale non raramente si apprende della sostituzione dell'uno o dell'altro membro di comitati provinciali o regionali dell'I.N.P.S., ma nel nostro caso non vi è evidentemente tale volontà, poichè a tal proposito si ha un'altra chiara intenzione.

Per rimanere su questo argomento, desidero illustrare brevemente la situazione venutasi a creare in seno all'istituto, sede di Bolzano: Il problema non riguarda soltanto il comitato regionale, per cui prego il competente Assessore di voler esaminare anche attentamente la situazione dell'I.N.P.S. di Bolzano. Sappiamo che nel 1972 ha avuto luogo un concorso, al quale hanno partecipato 600-700 candidati di lingua italiana e 200-230 di lingua tedesca. Devo dire che gli esami sono stati svolti comunque con uno spirito che appartiene già al passato e non da ieri, ma bensì dall'altro ieri. Lo spirito fascista che nel dopoguerra in certo qual modo era ancora vivo in qualche emissario di Roma è stato riproposto inequivocabilmente in questo caso, poichè ai candidati era stato assegnato un testo, tradotto a sua volta male dall'italiano al tedesco, per la ritraduzione nella lingua originaria. Questo per quanto riguarda l'esame in sè! Un altro fatto, che per me rappresenta una novità nell'assegnazione dei posti, è costituito dal fatto che già il giorno successivo all'esame, vale a dire subito al primo giorno di impiego, i nuovi assunti sono

stati impiegati per servizio allo sportello per fornire informazioni al pubblico e sappiamo a quali delicate domande gli addetti agli sportelli di un istituto previdenziale debbano sapere rispondere.

Non è la prima volta che illustro simili fatti, del resto da me esposti anche nel corso di un colloquio avuto personalmente con il direttore generale Masini, il quale ammette certe cose, mentre nega assolutamente fatti reali e concreti, da noi sottoposti. Ripeto che mi sento costretto di portare a pubblica conoscenza certe circostanze, poichè anche come gruppo etnico non possiamo semplicemente tacere determinate vicende.

La bilinguità! A ogni dipendente dell'I.N.P.S. di Bolzano è stata concessa un'indennità di bilinguismo di 10.000 lire mensili, uguali per tutti, indipendentemente dalle mansioni affidate. Si dovrebbe quindi presumere che un impiegato preposto a un determinato settore possa evadere la posta di lingua tedesca, se si tratta di un elemento a cui è stata concessa predetta indennità. Da un'inchiesta, che il Consiglio regionale o l'Assessore competente dovrebbero a tal proposito avviare, risulterebbe che ivi giacciono plichi di posta invasa, redatta in lingua tedesca, che risalgono a quattro-cinque anni fa. Sono questi fatti che si possono dimostrare e pertanto non si tratta di notizie inventate.

Il servizio di periferia! Nei

circondari di Bressanone, Brunico, Vipiteno, Merano, Campo Tures e Silandro tale servizio viene assolto da elementi fedelissimi alla direzione, che naturalmente non invia in detti luoghi funzionari che conoscono la lingua tedesca, ma sempre soltanto o soprattutto italiani e solo in via eccezionale funzionari bilingui. Credo sia inutile istituire delle sedi periferiche, se si provvede ad inviare ivi soltanto personale di lingua italiana. Dobbiamo insistere che proprio in periferia, dove la popolazione che si assiste nel settore previdenziale appartiene al gruppo etnico tedesco, si dovrebbe inviare personale che conosca la lingua tedesca oralmente e per iscritto.

Siccome ho indicato alcune situazioni, oso pure fare i nomi dei responsabili dei singoli settori. Devo fare questa dichiarazione, poichè il dott. Masini nega questi dati di fatto. Posso dimostrare il contrario e sono pronto a provarlo apertamente. Lo vorrei invitare a presentarsi per prendere atto delle prove.

Pensioni di invalidità! Il dott. Athos Ciro effettua le prime visite per le pensioni di invalidità e visita, secondo le statistiche, in media otto persone in 15 minuti. Un sudtirolese si è rivolto, a visita compiuta, ad un impiegato per chiedere quando sarebbe arrivato il medico. Egli infatti non era convinto di essere già stato vi-

sitato, dato che ci si era limitati a osservargli le mani. Il dott. Masini evidentemente nega tutto; purtroppo queste sono verità e lo invito a dimostrare il contrario, personalmente sono disponibile a fornire la controprova.

Il secondo medico invece, dott. Balich, visita più a fondo, la qual cosa va obiettivamente riconosciuta. Secondo i registri dell'I.N.P.S. egli visita dieci pazienti in due o tre ore.

Il terzo medico, dott. Athos Greco, il cosiddetto medico di sede, effettua circa cinque visite al mese per un totale di circa dieci ore di lavoro.

Mensilmente pervengono all'istituto circa 700 domande, tendenti ad ottenere la pensione di invalidità, di cui ne vengono trattate circa 400, e non intendendo entrare nel merito, se con esito negativo o positivo. Con questi inviti accadono comunque cose non corrette. Persone che provengono dalle località più sperdute della Val di Vizze, o da Curon Venosta, devono trovarsi sin dalle 8 o 8,15 nella sede dell'I.N.P.S. di Bolzano, diversamente non vengono più visitate, la qual cosa significherebbe un'ulteriore attesa di sei mesi o più.

I cosiddetti certificati della posizione assicurativa, dunque i libretti personali, non sono, ad esempio, trattati dall'autunno 1973. Nessun funzionario è assegnato a questo settore!

15.000-16.000 domande di questo genere giacciono inevase alla sede dell'I.N.P.S. di Bolzano. Il direttore generale Masini mi smentisca.

Istituti previdenziali esteri, soprattutto quegli austriaci e tedeschi lamentano che l'istituto di Bolzano, il quale dovrebbe essere l'unico in grado a garantire l'uso della lingua tedesca, lascia inevase le loro richieste, se redatte in detta lingua. Anche deputati della Repubblica Federale Tedesca, come pure Consiglieri nazionali austriaci hanno presentato ai rispettivi parlamenti interrogazioni sul non funzionamento dell'istituto in parola. Credo che molti sudtirolesi, ora cittadini austriaci, abbiano il diritto di aver trasferiti i contributi relativi al periodo lavorativo svolto in Alto Adige e cioè non entro cinque anni, ma bensì in tempi convenienti, trattandosi di richieste piuttosto modeste, poichè spendendo oggi da Verona delle pesche, queste si trovano dopodomani già sul mercato di Monaco ed è giusto che sia così. Ci si impiega però cinque anni a trasferire da uno Stato all'altro dei contributi previdenziali a favore di un sessantenne, al quale si concede poi una pensione da fame. Questa si chiama collaborazione europea!

L'ufficio pensioni: L'ufficio pensioni fino a poco tempo fa rilasciava all'atto della concessione della pensione la

dichiarazioni, che permettevano agli interessati di fruire nel frattempo dell'assistenza di malattia, in attesa che la relativa pratica venisse definita dalla sede centrale di Roma. Il dott. Cavallo - faccio il suo nome - quale funzionario competente di rifiuta attualmente - non sono a conoscenza in base a quale norma - di rilasciare agli aventi diritto simili dichiarazioni. E' facile da intuire quale danno debbano subire gli interessati, che in attesa di una pensione di invalidità non possono fruire dell'assistenza malattia. Invito anche questo signore a fornirmi la controprova, visto che egli crede di poter negare simile comportamento per bocca del suo direttore generale.

Sappiamo che con il 30 aprile 1969 è stata emanata una legge di riforma e che in attuazione di detto provvedimento molte pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi vanno rivalutate. Domande tendenti ad ottenere tale rivalutazione, adeguamenti e maggiorazioni - queste misere 2.500 lire o agevolazioni per figli e mogli a carico - giacciono inevase da quattro-cinque anni e precisamente in parte anche dall'anno 1968. I menzionati aumenti sono stati introdotti con legge del 1965 n. 903, ma dal 1968 le relative domande non sono più state trattate.

Conoscendo questi dati di fatto si potrebbe presumere che l'istituto in questione disponga di un insufficiente numero di

personale. Il direttore generale dott. Masini dichiara invece nella sua risposta che il personale è sufficiente e non ho motivo di non credergli. Il contingente dei dipendenti conta 185 unità, di cui in media ne prestano servizio 120, dei quali 40 sudtirolesi, come appartenenti al gruppo etnico tedesco. Questi sono stati assunti in seguito al concorso dell'anno 1972 ed ai successivi e percepiscono il seguente stipendio: 99.000 lire di stipendio base, che con gli assegni familiari e tutte le indennità raggiunge le 155.000 lire mensili. Per la maggior parte questi impiegati provengono dalla periferia, dalla zona di Bressanone, Merano ecc. I signori responsabili cercano dunque di immaginare come possano queste persone adempiere i doveri che l'istituto in parola, in quanto pubblico, impone a trasferire a Bolzano la propria residenza, guadagnando soltanto 155.000 lire mensili. Colleghe e colleghi! Se l'assunzione di personale di lingua tedesca avviene con questi criteri, credo che la volontà di riparare e rimediare nell'assegnazione dei posti negli uffici pubblici, con la relativa riserva a favore del gruppo etnico tedesco, proprio in seno agli istituti di assicurazione sociale e soprattutto all'I.NP.S., separatamente menzionato nel nuovo statuto di autonomia, diverrà una farsa e pertanto tale questione va regolamentata. Il personale

interessato di lingua tedesca si rassegna a rinunciare a simili impieghi e probabilmente con diritto, in quanto è naturale che un impiegato persegua un certo suo ideale per definire le pratiche di detto settore nell'interesse della popolazione, ma non si può pretendere, come è accaduto, che delle persone dopo otto ore di lavoro facciano ritorno a Fundres, non potendo permettersi di soggiornare con la propria famiglia a Bolzano.

Volevo appunto esporre queste circostanze, avendo anche risposto per iscritto al direttore generale dott. Masini che a tal proposito non vi è altra scelta, se non la pubblica discussione, poichè in una lunga esposizione si ammettono sì certe insufficienze ecc., ma se i rappresentanti competenti a migliorare la situazione vanno a braccetto con il direttore di Bolzano, devo ripetere quanto ho fatto presente al direttore generale Masini e cioè che a Bolzano soltanto nominando un altro direttore si potrebbe approttare dei miglioramenti, in quanto, finchè un direttore ed i suoi più stretti collaboratori considerano con l'attuale mentalità i suddetti 40 dipendenti di lingua tedesca dei sottosviluppati, letteralmente sottosviluppati, credo che questi signori difettino nel loro fondamentale atteggiamento.

Non posso fare a meno di rendere pubblica simile situazione, poichè la gente attende da anni le relative prestazioni, mentre

l'istituto fa rispettare scrupolosamente i termini per il versamento dei contributi da parte dei lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi. L'I.N.P.S. punisce giustamente i datori di lavoro che iscrivono i propri dipendenti in una categoria inferiore, nel mentre l'interessato svolge una attività superiore. E' un dato di fatto però che il menzionato personale di lingua tedesca svolge un lavoro superiore, ma percepisce stipendi da sottosviluppati. Questo credo di averlo già detto.

L'Assessore competente non conoscerà forse tutto questo, ma sono pronto a fornirgli la necessaria documentazione. Desidero innanzitutto invitare non solo lui, ma anche i responsabili dell'I.N.P.S. a dimostrarmi il contrario. Se a tal proposito non si dovessero dichiarare disponibili, dovremmo sottoporre tutto questo ad un'ampia base della pubblica opinione, dato che gli istituti non adempiono il loro dovere nei confronti del cittadino.

Prima di concludere in merito alla mia interpellanza desidero ancora dichiarare, come sia ridicolo che un Ministro del Lavoro ed alla Previdenza Sociale non possa nominare anzichè uno, sei membri di lingua tedesca in seno al comitato regionale, che conta complessivamente 19 componenti, la qual cosa significa che a tal proposito manca effettivamente la buona volontà. Egli infatti si è dichiarato disposto

di nominare uno, ma non sei. Esiste evidentemente l'intenzione di far sparire in seconda istanza le domande con il già provato indirizzo del fifty-fifty. Anche in questo caso non possiamo dichiararci d'accordo!

Siccome l'Assessore competente mi ha gentilmente informato sul contenuto della sua risposta, immagino che mi risponderà di aver già fatto a tale proposito i necessari passi. Gli desidero anticipare che anche simili interventi non sono consoni allo scopo, ma che trattasi di una questione altamente politica, che va discussa e non soltanto per la violazione della proporzionale etnica, ma anche nell'interesse degli aventi diritto, ai quali questi istituti hanno l'obbligo di liquidare i mezzi finanziari messi a disposizione dello Stato senza lasciarli congelare con la mancata evasione delle singole domande.

Credo che ciò debba essere detto! Il signor Presidente può inviare il verbale di quest'intervento al direttore generale Masini e poi invito il direttore di Bolzano ed il dott. Masini, come pure i miei testimoni, ad addurre le prove e controprove pubblicamente in merito alla menzionata catastrofica e deplorabile situazione).

PRESIDENTE: La parola all'ass. Mengoni.

MENGONI (Assessore previdenza e cooperazione - D.C.):

Evidentemente non posso pronunciarli sui rilievi qui fatti dal cons. Mayr, che vengono portati, a mia conoscenza, soltanto in questa sede. Posso soltanto garantire che si provvederà, per quanto di nostra competenza, a far svolgere quegli accertamenti ed a sollecitare i necessari provvedimenti al fine di ovviare a questi disservizi, che vengono in questa sede oggi lamentati.

Per quanto invece, riguarda strettamente l'interpellanza, - perchè penso che questi rilievi sono stati qui fatti per una maggior coloritura del problema che sta effettivamente a cuore al cons. Mayr -, ritengo opportuno riassumere, precisando, le vicende già esposte nell'interpellanza cui si risponde, che hanno contraddistinto il problema relativo alla proporzionale linguistica in seno al Comitato regionale dell'I.N.P.S. Tale problema, sollevato nella scorsa legislatura, diede origine ad una mozione che il Consiglio regionale approvò in data 3 giugno 1972 impegnando la Giunta "a proporre al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dopo aver sentite le organizzazioni sindacali maggiormente competenti e rappresentative in tale settore, una urgente modifica del decreto di nomina del Comitato regionale dell'I.N.P.S., che tenga dovutamente conto della proporzionale etnica".

In data 13 giugno 1972 il Presidente della Giunta regionale inviava al Ministro del Lavoro la mozione, chiedendo la modificazione del decreto ministeriale 1° luglio 1971 relativo alla nomina del Comitato regionale dell'I.N.P.S. In tale occasione veniva prospettata al Ministro l'opportunità di introdurre nel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 concernente "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" una apposita disposizione che di-

sciplinasse la composizione etnico-linguistica del Comitato I.N.P.S. relativo alla nostra regione.

Veniva anche ravvisata l'opportunità che a tale scopo fosse provveduto eventualmente con una disposizione da introdurre nelle norme di attuazione relativa alla materia sanitaria, allora - e tuttora - in corso di emanazione.

Questa soluzione trovava motivo nel fatto che sia gli Uffici dell'Assessorato che l'Ufficio Legale della Regione avevano espresso delle perplessità in ordine all'applicabilità del principio della proporzionalità etnica, di cui all'art. 61 del nuovo Statuto di autonomia, nei confronti del Comitato regionale dell'I.N.P.S. Tale principio è infatti sancito nei confronti degli organi degli enti ed istituti locali, mentre il Comitato dell'I.N.P.S. è organo di istituto di carattere nazionale.

Ciò nondimeno l'allora Assessore competente, riconoscendo la fondatezza sostanziale della richiesta, seguì l'iniziativa in maniera costante presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro assumendo anche l'impegno di presentare, attraverso i parlamentari trentini, apposito disegno di legge di modifica del citato D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 che istituisce i Comitati regionali dell'I.N.P.S.

Sopraggiunse nel frattempo la fine della legislatura che causò una interruzione delle iniziative e delle trattative in corso al riguardo.

Si chiede ora con la presente interpellanza se la Giunta regionale non intenda riprendere immediatamente i contatti interrotti con il Ministero, per l'inserimento nel Comitato regionale I.N.P.S., all'atto del loro rinnovo e in occasio-

ne di sostituzione di membri, dei rappresentanti di lingua tedesca suggeriti da parte di varie rappresentanze sindacali, se in ogni caso non intenda contemporaneamente presentare in Parlamento, tramite i rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige, un disegno di legge contenente una nuova disciplina della materia.

In merito al primo punto posso assicurare che disporrò un intervento nelle sedi competenti con la massima sollecitudine; ritengo invece opportuno rimandare ad una fase successiva all'esame del provvedimento ministeriale ogni decisione conseguente all'accertamento di eventuali contenuti lesivi dei principi della proporzionalità etnica e quindi ogni decisione in ordine ad un eventuale impugnazione del Decreto ministeriale di nomina del Comitato regionale.

Tornerà peraltro opportuno che a tale eventualità pongano una giusta attenzione anche gli organi della provincia di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze.

In ordine alla soluzione del secondo problema informo che è già stata completamente valutata l'opportunità di predisporre apposita norma di attuazione. L'ipotesi è stata formulata da parte degli uffici dell'Assessorato ed inserita in uno schema di norme di attuazione in materia di previdenza e di assicurazioni sociali che, già sottoposte ad appositi consulenti, è intenzione della Giunta d'inviare con la dovuta celerità all'esame della Commissione Paritetica.

Posso inoltre assicurare che il problema sarà seguito anche per l'altra via, per la quale esiste l'impegno del precedente Assessore e sarà quindi ripreso ed inoltrato al Parlamento, secondo i precorsi accordi, il disegno di legge di modifica della disciplina di costituzione dei Comitati regionali dell'I.N.P.S. previsti dal D.P. R. 30 aprile 1970, n. 639.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich möchte dem zuständigen Referenten schon anerkennen, daß er sich die Materie angesehen hat, aber ich bin nicht seiner Meinung, daß es ein Gesetz braucht, nachdem auch die früheren Mitglieder nur mit Ministerialdekret ernannt worden sind. Es braucht nur den guten politischen Willen oder wenigstens einen so guten politischen Willen, um noch einmal ein Ministerialdekret herauszubringen, wie auch in der Zwischenzeit schon mehrere herausgekommen sind, mit denen man Mitglieder der Komitees ersetzt hat. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ich habe hier Dekrete; zum Beispiel: Ministerialdekret vom 1. Juli 1971, mit welchem vier Vertreter ernannt worden sind. Ich sehe nicht ein, warum dann, wenn auf 19 sechs deutsche Vertreter in dieses Gremium entsandt werden sollen, es plötzlich ein Gesetz braucht, wenn es mit einem Dekret des Ministers für Arbeit und Sozialfürsorge geht.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Bemühungen fortsetzen, aber wir müssen darauf bestehen, daß mindestens sechs Vertreter auf diese 19 Mitglieder des regionalen Komitees von der deutschen Volksgruppe entsandt werden können. Genauso wie er ein Dekret erlassen könnte mit nur einem Vertreter, ist es doch der Beweis, daß es kein Gesetz braucht, wenn ich hier eine schriftliche Unterlage des Ministers für Arbeit und Sozialfürsorge habe, daß er bereit ist, einen Vertreter zu ernennen. Aber wir bestehen darauf: Sechs Vertreter müssen in dieses Komitee von unserer Volksgruppe ernannt werden!

(Vorrei dare atto all'Assessore competente di aver esaminato la materia, ma non condivido la sua opinione che si debba emanare una legge, dato che i precedenti membri di detto comitato sono stati nominati con decreto ministeriale. Basterebbe soltanto una buona volontà politica per emanare un altro decreto ministeriale del tipo di quelli pubblicati nel frattempo, con i quali sono stati sostituiti membri del predetto comitato. Credo che questa sia la via più semplice da seguire. Sono in possesso di decreti, come ad esempio del decreto ministeriale 1° luglio 1971, con il quale sono stati nominati quattro rappresentanti. Non vedo per quale motivo si debba ricorrere improvvisamente ad una legge per inserire nel comitato in parola sei membri di lingua tedesca su 19, visto che ciò è possibile pure con un decreto del Ministero al Lavoro ed alla Previdenza sociale.

Le sono molto grato se vorrà continuare ad impegnarsi per la soluzione di questo problema, ma dobbiamo insistere che almeno sei dei 19 membri del comitato regionale appartengano al gruppo etnico tedesco. Potendo il Ministro emanare un decreto per nominare un unico rappresentante, dimostra che non vi è affatto bisogno di una legge, tanto più che dispongo di un documento del Ministro al Lavoro ed alla Previdenza sociale, da cui risulta che egli sarebbe disposto nominare un rappresentante. Noi comunque insistiamo che per questo comitato devono essere nominati sei membri appar-

tenenti al nostro gruppo etnico.

PRESIDENTE: Sospendiamo la trattazione delle Interrogazioni Interpellanze e passiamo al punto 11) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 14: "Istituzione delle carriere speciali

dei conservatori dei Libri fondiari e degli aiutanti tavolari". La parola all'assessore Durnwalder per la lettura della relazione della Giunta.

DURNWALDER (Assessore supplente - S.V.P.):

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale mentre intende da un lato chiudere la vertenza determinata da rivendicazioni di contenuto normativo ed economico dei dipendenti addetti agli uffici tavolari persegue finalità più ampie di potenziamento degli Uffici tavolari e di ristrutturazione dei compiti del personale addetto a tali uffici in modo da migliorare sostanzialmente il servizio tavolare tanto rilevante nel contesto delle strutture pubbliche al servizio della collettività e dell'economia regionale

Le norme contenute nel disegno di legge si inseriscono nel contesto generale della competenza della Regione in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari nonché nella normativa generale concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di cui alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e nella normativa particolare già emanata per gli Uffici tavolari riportata dalle leggi regionali n. 17 e n. 18 di data 8 novembre 1950.

Lo Statuto speciale annovera fra le materie di competenza regionale al n. 5 dell'art. 4 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 concernente il testo coordinato delle norme costituzionali statutarie la materia « impianto e tenuta dei Libri fondiari », istituto proprio della nostra Regione quale sistema di pubblicità immobiliare ex austriaco

La Regione, sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale del 1948 (D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 artt. 45 e 46) emanava la legge istitutiva degli Uffici dei Libri fondiari (L.R. 8 novembre 1950 n. 18)

Con la prima legge si stabilivano le norme riguardanti l'impianto ed il passaggio di attribuzioni dai cancellieri giudiziari ai conservatori con la seconda si istituivano i primi ruoli del personale (22 conservatori e 4 aiuto-conservatori)

Al personale assunto in base alla legge n. 18 del 1950 vennero affiancati dipendenti della carriera esecutiva per il rilascio di estratti e per altri lavori d'ufficio

In base alle norme regionali intervenute dopo il 1950 il servizio dei Libri fondiari è attualmente organizzato su un ispettorato generale (composto da un dirigente superiore e tre funzionari con funzioni ispettive e 22 uffici tavolari corrispondenti alle 12 Preture della provincia di Trento e alle 10 Preture della provincia di Bolzano).

All'Ispettorato generale dei Libri fondiari spettano compiti di ispezione sul funzionamento degli uffici

tavolari nonchè compiti relativi al funzionamento del servizio per l'impianto e il ripristino dei Libri fondiari.

Ai conservatori spetta il compito dell'esame delle domande tavolari e dei documenti allegati in base ai quali viene emesso il decreto tavolare. In questa fase i conservatori procedono in collaborazione col Pretore il quale opera in veste di giudice tavolare. Il decreto tavolare viene iscritto nel libro maestro, compiti degli uffici sono anche quelli del confronto tavolare, dell'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti.

Il numero dei conservatori si rilevò nel tempo insufficiente: con legge regionale 1 dicembre 1953, n. 21 l'organico fu portato a 42 unità, e con legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 a 57 unità e ciò in considerazione dell'aumento costante del lavoro; la progressione degli atti può essere così indicata:

Atti pervenuti: nel 1952, n. 16.888; nel 1954 n. 23.225; nel 1956 n. 23.726; nel 1970 n. 31.328, nel 1973 n. 38.582.

Estratti tavolari e copie: nel 1952 n. 13.132, nel 1954 n. 22.868; nel 1960 n. 29.154; nel 1970 n. 38.964, nel 1973 n. 52.454).

Le leggi regionali succedutesi nel tempo e riguardanti lo status e il trattamento economico dei conservatori hanno comportato un trattamento differenziato rispetto al personale regionale della carriera di concetto normale, in considerazione delle speciali mansioni effettivamente svolte da detto personale.

Nel contempo anche il personale della carriera esecutiva veniva aumentato fino a 60 unità per le quali è stato istituito un apposito ruolo con legge regionale n. 10 del 1972 a motivo, anche in questo caso, del particolare lavoro (il rilascio di estratti tavolari che non è semplice copiatura di atti) affidato a tale categoria di personale, oltre alle normali mansioni della carriera esecutiva.

La necessità di servizi (aumento del lavoro e urgenza per gli atti di mutuo) rendevano necessario attribuire di fatto al personale della carriera esecutiva le iscrizioni tavolari.

In provincia di Bolzano, oltre alla conoscenza normale della lingua tedesca, è necessario avere cognizione del tedesco redatto in caratteri gotici, mentre le iscrizioni sono da farsi nelle lingue italiana e tedesca ed il decreto tavolare è da tradurre per i cittadini che presentano istanze in lingua tedesca.

Per una serie di motivi, in parte connessi con le funzioni svolte, sia i conservatori che gli addetti alla carriera esecutiva da qualche tempo presentavano richieste di carattere normativo ed economico che, nel 1973, si sono concretate in una piattaforma rivendicativa e che nel 1974 pur in presenza di una trattativa con la Giunta regionale che aveva proposto proprie ipotesi di soluzione per i problemi prospettati hanno dato luogo ad uno sciopero bianco attuato fino al 25 luglio scorso, azione poi sospesa con responsabile decisione a seguito delle concrete proposte di soluzione della vertenza elaborate dalla Giunta regionale.

Tale azione di sciopero bianco (che ha comportato l'arresto quasi completo dell'attività degli uffici tavolari per alcune settimane) ha determinato grave disagio per i cittadini e notevoli danni all'economia in un contesto economico già pesante, tale azione ha avuto corso anche durante la fase più concreta della

trattativa tra la Giunta regionale e i rappresentanti del personale.

Comunque la Giunta ha ritenuto di superare ogni pregiudiziale proseguendo nella sua opera di attenta valutazione delle richieste del personale da ritenere fondate e di quelle non accettabili per considerazioni di carattere sociale e giuridico

Le principali rivendicazioni dei rappresentanti del personale (riunito in organizzazione diversa dalle consuete associazioni sindacali che raccolgono il personale della Regione) possono essere così sintetizzate:

- 1) soppressione della carriera di concetto dei conservatori dei Libri fondiari e inquadramento « ope legis » del personale in un nuovo ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei Libri fondiari
- 2) istituzione di un nuovo ruolo di concetto dei segretari tavolari con un numero minimo di 50 posti
- 3) inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1968
- 4) assunzione da parte della Regione della responsabilità civile per errori commessi dai dipendenti addetti agli uffici tavolari
- 5) mantenimento e rivalutazione di una indennità di titolarità per i conservatori chiamati a dirigere gli uffici
- 6) attribuzione di una indennità di traduzione per il personale addetto agli uffici tavolari della provincia di Bolzano

Tale complesso di rivendicazioni è stato attentamente valutato dalla Giunta, anche attraverso ripetuti incontri con i rappresentanti del personale condotti direttamente dal Presidente della Giunta e dall'Assessore per i Libri fondiari giungendosi a conclusioni in parte positive e in parte negative.

Le richieste del personale sulle quali la Giunta ha ritenuto di poter convenire sono le seguenti

- 1) soppressione della carriera di concetto dei conservatori
- 2) istituzione di un nuovo ruolo degli aiutanti tavolari
- 3) inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1968 (e ciò con legge regionale 4 settembre 1974, n. 10).

Le richieste del personale considerate inaccettabili dalla Giunta sono invece state le seguenti

- 1) riconoscimento formale delle funzioni della carriera direttiva per i conservatori

Le motivazioni di tale atteggiamento della Giunta consistono in considerazioni di carattere giuridico legate all'attuale sistema normativo in materia di disciplina del sistema tavolare non modificabile attraverso iniziative legislative regionali, ma soltanto attraverso atti legislativi dello Stato (che peraltro potranno essere sollecitati dalla Regione dopo i tentativi già compiuti in passato) e che attribuiscono al Prefetto attraverso uno dei tipi di esercizio di giurisdizione volontaria il potere di emissione dei decreti tavolari pertanto la Giunta è venuta nella determinazione di istituire una nuova carriera speciale per i conservatori stessi che si colloca tra la carriera di concetto e quella direttiva.

- 2) mantenimento e rivalutazione della indennità di titolarità dell'Ufficio. In base all'art. 14 della legge regionale 1 dicembre 1953 n. 22 al personale incaricato della titolarità di un ufficio tavolo compete una indennità di servizio di L. 5.000 mensili.

A fronte della richiesta del personale intesa ad ottenere il mantenimento di tale indennità si collocano i nuovi principi relativi allo stipendio onnicomprensivo e all'assegno perequativo introdotto con legge dello Stato 15 novembre 1973 n. 734, recepita nella legislazione regionale. In virtù di tali principi è esclusa la conservazione di indennità o compensi fuori del normale trattamento economico: di conseguenza la Giunta ha ritenuto di poter derogare a tale normativa di principio sia per ragioni di carattere generale che al fine di evitare un possibile rinvio della legge sotto questo riguardo.

Tuttavia la Giunta in considerazione del particolare lavoro al quale sono chiamati i titolari di Uffici attribuirà mensilmente un compenso per ore straordinarie dagli stessi effettuate.

- 3) Attribuzione di una indennità di traduzione.

Il riconoscimento al personale addetto ad Uffici operanti in provincia di Bolzano di una indennità di traduzione derogherebbe al principio affermato dalla vigente legislazione regionale (art. 19 della L.R. 7.9. 1958, n. 23) in base al quale per le assunzioni in servizio presso Uffici regionali situati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

Di conseguenza la corresponsione di una indennità di traduzione (che sarebbe pur sempre una indennità di bilinguità) non sarebbe giustificata.

Tuttavia la Giunta, tenendo conto del particolare lavoro dei dipendenti degli uffici tavolari della provincia di Bolzano che devono eseguire traduzioni di documenti redatti in lingua tedesca con caratteri gotici si è impegnata a riconoscere al personale, che svolge effettivamente tale lavoro, un congruo numero di ore straordinarie che verranno liquidate in relazione al lavoro effettivamente prestato.

- 4) Assunzione da parte della Regione del rischio della responsabilità civile.

Tale richiesta deve essere inquadrata nelle norme generali relative alla responsabilità dei dipendenti pubblici contenute nel testo unico delle leggi concernenti i dipendenti dello Stato applicate anche a livello regionale.

La Giunta ha pertanto rinviato la soluzione del problema ad una globale riforma dello status del personale tenendo anche conto dei principi che verranno affermandosi per tale aspetto.

Dopo aver ricordato le premesse di fatto della nuova normativa contenuta nel presente disegno di legge si ritiene opportuno illustrare le linee generali dell'iniziativa.

Essa contiene anzitutto alcune norme (articoli 4 e 11) che specificano e precisano compiti e responsabilità dei Conservatori e degli aiutanti tavolari al fine di semplificare la normativa vigente e di mettere in condizione gli uffici di funzionare con una efficienza sempre più aderente alle esigenze dei cittadini.

In secondo luogo sono dettate le norme per il nuovo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti.

Esse possono così venir sintetizzate .

- 1) istituzione di una nuova carriera speciale dei conservatori
- 2) istituzione di una nuova carriera speciale degli aiutanti tavolari .
- 3) norme transitorie per l'inquadramento nelle nuove carriere del personale in servizio.

Per i conservatori le norme ordinarie prevedono l'accesso alla carriera secondo le norme vigenti al parametro 218, lo sviluppo a ruolo aperto fino al parametro 387 e la promozione alla qualifica di conservatore capo nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale saranno ammessi i conservatori della classe corrispondente al parametro 387 che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nella classe predetta

La carriera ordinaria richiede, in complesso, 25 anni di percorrenza con una previsione di tempo che di volta inferiore a quella prevista per lo sviluppo della carriera direttiva che comporta, per i direttori aggiunti di divisione una presenza di 25 anni e 6 mesi per il raggiungimento del parametro 487, comprendendo i 4 anni occorrenti per la laurea.

Con dettagliate norme transitorie viene previsto l'inquadramento nei nuovi parametri dei conservatori in servizio all'entrata in vigore della legge.

Il numero dei posti della nuova carriera speciale dei conservatori comporterà complessive 60 unità suddivise in 45 unità per i diversi parametri dei conservatori e 15 unità per i due parametri di conservatore capo

Il trattamento economico comprendente lo stipendio, l'indennità regionale e l'assegno perequativo, si sviluppa nell'arco della carriera da Lire 2.966.605 della classe iniziale della qualifica di conservatore a Lire 6.268.257 della classe terminale della qualifica di conservatore capo.

Per gli aiutanti tavolari le norme ordinarie prevedono l'accesso alla carriera con il trattamento della classe di stipendio corrispondente al parametro 188, previo superamento di una prova pratica alla quale saranno ammessi gli impiegati della carriera esecutiva e coloro che, oltre i requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi, siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari

Lo sviluppo della carriera avverrà a ruolo aperto fino al parametro 260 e la promozione alla qualifica di aiutante superiore si conseguirà nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale saranno ammessi gli aiutanti tavolari della classe corrispondente al parametro 260 che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità nella classe predetta.

Le norme transitorie, così come per i conservatori, prendono in considerazione lo sviluppo di carriera e il trattamento economico di tutto il personale attualmente in servizio.

La nuova carriera atipica comporterà una dotazione organica di 50 posti dei quali 38 nella qualifica di aiutante tavolare e 12 nella qualifica di aiutante superiore tavolare.

Alle eventuali ulteriori necessità di personale con mansioni puramente esecutive sarà fatto fronte assegnando agli Uffici tavolari personale del ruolo amministrativo .. carriera esecutiva ..

Saranno messi a concorso i 4/5 della dotazione organica dell'intera carriera. Il concorso sarà riservato

agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva del libro fondiario che abbiano maturato almeno 4 anni di anzianità nella carriera.

Dopo quanto esposto per concretare una adeguata conoscenza dei problemi risolti con il presente disegno di legge si illustrano le norme contenute nei singoli articoli.

Con l'articolo 1 si provvede ad istituire la carriera speciale dei conservatori dei Libri Fondiari con la dotazione organica complessiva di 60 posti dei quali 45 nella qualifica di conservatore e 15 nella qualifica di conservatore capo.

Gli anni di percorrenza nelle classi di stipendio ed i relativi parametri sono indicati nella tabella A allegata al disegno di legge

L'articolo 2 conferma la normativa contenuta nella legge regionale n. 18 dell'8 novembre 1950, in base alla quale la nomina a conservatore si consegue mediante concorso pubblico per titoli al quale sono ammessi coloro che abbiano superato lo speciale esame di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari.

L'articolo 3 dispone in via ordinaria - che la promozione a conservatore capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale saranno ammessi i conservatori che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nella classe terminale della qualifica di conservatore.

L'articolo 4 stabilisce le attribuzioni dei conservatori dei Libri Fondiari - si tratta di una norma intesa a meglio specificare le responsabilità ed i poteri dei conservatori sia nei confronti del giudice tavolare che nei riguardi del personale della nuova carriera speciale degli aiutanti tavolari.

L'articolo 5 detta le norme transitorie per l'inquadramento nelle nuove qualifiche del personale attualmente inserito nel ruolo organico della carriera di concetto dei Libri fondiari di cui alla tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

L'articolo 6 prevede la soppressione della tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, relativa alla carriera di concetto del personale dei Libri fondiari con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento del personale nella nuova carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari.

L'articolo 7 provvede ad istituire la nuova carriera speciale degli aiutanti tavolari con la dotazione organica di 50 posti dei quali 38 nella qualifica di aiutante tavolare e 12 nella qualifica di aiutante superiore tavolare.

La tabella B - annessa al disegno di legge - indica gli anni di percorrenza nelle classi di stipendio ed i parametri retributivi per le quattro classi di stipendio previste

L'articolo 8 indica le modalità per acquisire la nomina ad aiutante tavolare che si consegue mediante concorso pubblico per esame speciale consistente in una prova pratica destinata a consentire la valutazione circa l'idoneità del personale allo svolgimento delle nuove funzioni.

A tale prova pratica, che consisterà nell'effettuazione di iscrizioni tavolari, nonché nella stesura di estratti tavolari saranno ammessi sia gli impiegati della carriera esecutiva che abbiano maturato almeno 4 anni

di anzianità nella carriera sia coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari.

L'articolo 9 prevede la composizione della commissione giudicatrice del concorso per esame speciale per la nomina di aiutanti tavolari nella quale saranno presenti l'ispettore dei Libri fondiari, due funzionari del ruolo amministrativo e due conservatori con qualifica di conservatore capo.

L'articolo 10 prescrive che la promozione alla qualifica di aiutante superiore tavolare si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale verranno ammessi gli aiutanti tavolari che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità nella classe terminale di stipendio di tale qualifica.

L'articolo 11 completa le norme relative alla carriera speciale degli aiutanti tavolari indicando le attribuzioni ed i compiti che tale personale sarà chiamato a svolgere in collaborazione con i conservatori e con una individuazione di lavoro tale da differenziarli dal personale delle nuove carriere esecutive mediante l'attribuzione di particolari responsabilità quali le iscrizioni nel libro maestro e la stesura degli estratti tavolari.

L'articolo 12 detta le norme transitorie per la prima attuazione della legge nella quale il concorso per la nomina ad aiutante tavolare sarà riservato agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva del libro fondiario i quali abbiano maturato almeno 4 anni di anzianità nella carriera.

L'articolo 13 pone le disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di aiutante tavolare dei vincitori del concorso per esame speciale bandito in base al precedente articolo 12 in sede di prima attuazione della legge.

L'articolo 14 prevede le modalità di attribuzione dei posti della qualifica di aiutante superiore tavolare in sede di prima attuazione della legge.

L'articolo 15 stabilisce che gli impiegati della carriera esecutiva del libro fondiario che non abbiano preso parte al concorso per esame speciale previsto dall'art. 13 per l'inquadramento nella nuova carriera o che non abbiano superato il concorso stesso vengano trasferiti d'ufficio nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva. La norma provvede anche a sopprimere la tabella n. 29 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

L'articolo 16 pone una norma comune alle due carriere dei conservatori e degli aiutanti tavolari in sede di promozione alle qualifiche di conservatore capo e di aiutante superiore tavolare, stabilendo i periodi di riconoscimento di anzianità.

L'articolo 17 contiene una norma di carattere generale in base alla quale al personale delle carriere speciali dei conservatori e degli aiutanti tavolari si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, salvo quanto disposto, con norme particolari, nel presente disegno di legge.

L'articolo 18 dispone che l'attribuzione della classe di stipendio di ciascuna qualifica successiva alla prima avvenga in base alle norme dell'art. 1 - terzo comma - del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 recanti i nuovi stipendi statali recepiti a livello regionale.

L'articolo 19 riguarda lo svolgimento delle funzioni di segretario delle commissioni d'impianto o ripristino dei Libri fondiari, stabilendo che le stesse devono essere esercitate da un dipendente regionale scelto fra personale della carriera direttiva dei Libri fondiari (e cioè del personale addetto all'ispettorato regionale dei Libri fondiari) e fra il personale della carriera speciale dei conservatori.

L'articolo 20 rende applicabili ai segretari delle commissioni di impianto o ripristino dei Libri fondiari, nonché al restante personale addetto alla commissione stessa, le disposizioni relative al trattamento di missione contenute nell'art. 22 della legge 15 aprile 1961 n. 291.

L'articolo 21 prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti incompatibili con la nuova normativa.

L'articolo 22 provvede infine alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della legge.

Tale onere ammonta a 65 milioni di lire in ragione d'anno e ad esso si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale per provvedimenti legislativi iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La Giunta confida che il Consiglio vorrà approvare il presente disegno di legge che redatto anche a conclusione di lunghe trattative con il personale interessato il quale ha dimostrato, particolarmente nella fase conclusiva delle stesse, senso di misura e di responsabilità, potrà consentire un sostanziale miglioramento del servizio tavolare nel territorio regionale.

(Assume la presidenza il Vice-presidente Oberhauser).

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci per la lettura della re-

lazione della I^a Commissione legislativa affari generali.

RICCI (P.S.I.):

Nei giorni 17 e 31 ottobre 1974 la I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge in oggetto, alla presenza dell'Assessore competente Dr. Durnwalder, in rappresentanza della Giunta regionale, proponente.

Nel corso delle due sedute suindicate, la Commissione ha esaminato il provvedimento proposto dalla Giunta regionale e le osservazioni avanzate dal rappresentante sindacale dei dipendenti degli Uffici tavolari.

In occasione della seduta del 31 ottobre, accogliendo parzialmente le richieste dei Commissari, il rappresentante della Giunta regionale Dr. Durnwalder, ha proposto alcuni emendamenti, che vengono riportati nell'allegato.

Pur riservandosi i membri della Commissione di riprendere, nel corso della discussione in aula, alcuni aspetti particolari contenuti nel disegno di legge e che sono stati oggetto di approfondito esame, anche alla luce delle argomentazioni e proposte avanzate dai rappresentanti dei dipendenti interessati, hanno approvato a maggioranza, con due astensioni, il provvedimento di cui trattasi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura del parere finanziario della II^a Commissione legislativa finan

ze e patrimonio.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La II^a Commissione legislativa, riunitasi il giorno 6 novembre 1974, ha espresso il proprio parere in merito al disegno di legge di cui sopra, a sensi dell'articolo 39, sesto comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il parere stesso è stato espresso nel modo seguente: maggioranza favorevole, 1 astensione.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Cogoli.

COGOLI (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, nel novero delle competenze statutarie, quella riguardante il sistema di pubblicità per i rapporti reali sugli immobili è ormai la maggiore e più impegnativa competenza attribuita e rimasta alla Regione nel nuovo statuto.

La locuzione di "impianto e

tenuta dei libri fondiari", sebbene costituzionalmente intesa è limitata quale gestione dell'apparato pubblicistico-conservativo con esclusione delle potestà legislative e delle competenze giudiziarie al riguardo, si risolve in pratica nella totale responsabilità del settore visto sotto qualsivoglia prospettiva normativa o funzionale. La necessità di avere uno strumento funzionante al fine del pubblico servizio importa corrispondente necessità di provvedere, in forma indiretta, al funzionamento

delle competenze statali nei settori di loro spettanza. E così, per ovviare alle carenze legislative più immediate, su sollecitazione dell'Ispettorato generale del Libro fondiario, con la collaborazione di persone di particolare competenza, la Giunta ha provveduto con un lavoro di qualche anno, allo studio, elaborazione ed approvazione del presente disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda le funzioni riservare alla competenza dell'autorità giudiziaria, è ormai noto, e questo è stato un tema ampiamente discusso in sede di commissione, che i giudici tavolari eseguono pressochè la sola formalità della firma dei decreti, ma tutto il lavoro e la responsabilità relativa in pratica vengono a cadere sui conservatori del Libro fondiario. Non potrebbe essere altrimenti, data la cronica scarsità di magistrati, rispetto al lavoro loro incombenza e la impossibilità materiale quindi, per i pretori, di dedicarsi ad un lavoro vasto e impegnativo quanto quello del controllo giuridico-formale di tutti i documenti provanti la variazione nei diritti immobiliari con traduzione in formale tecnico-tavolari delle variazioni stesse.

Lo spostamento sostanziale delle competenze dal giudice tavolare ai conservatori del Libro fondiario si è riflesso, per stato di necessità, in quello dello spostamento delle competenze dei con-

servatori nei coadiutori addetti agli uffici tavolari. Questi ultimi così si sono trovati a dover imparare, attraverso anni di applicazione, tutte le nozioni tecniche e giuridiche atte a permettere loro il lavoro di intavolazione dei decreti, preparati o controllati dai conservatori e firmati dal giudice tavolare.

Negli ultimi decenni, la più precisa individuazione e rappresentazione dei livelli funzionali, corrispondenti alle varie carriere degli impiegati pubblici, ha collocato le attribuzioni dei cancellieri giudiziari al livello direttivo e dirigenziale. Perciò, tenendo conto della natura delle attribuzioni ufficiali dei conservatori, che sostituiscono i cancellieri nella tenuta del Libro fondiario, e di quella delle attribuzioni effettive svolte per conto del giudice tavolare, nonché della responsabilità e oculatezza richieste nel lavoro di conservazione del Libro fondiario, era inevitabile una corrispondente valorizzazione dei dipendenti relativi quanto a retribuzione e carriera.

Il disegno di legge in esame, tende quindi a sanare la discrepanza di trattamento fra dipendenti regionali e dipendenti statali in similari posizioni di lavoro.

La soluzione all'esame rappresenta la più realistica soluzione possibile. Essa dà atto dell'impegno della Giunta, soprattutto del giovane assessore competente in materia, per una globa-

le visioni dei delicati equilibri concernenti tutto il personale regionale. In tale operazione non tutte comunque le aspirazioni sindacali degli interessati hanno potuto essere evidentemente accolte, dato anche il momento economico poco favorevole, ma è chiaro che quanto noi andiamo a discutere ed approvare, ed abbiamo qui davanti, rappresenta il massimo del concepibile.

Il risultato dei miglioramenti previsti viene ad essere in media di circa un dieci-quindici per cento lordo della retribuzione complessiva e tacita comunque le più concrete e immediate aspettative.

La lunga vertenza coi dipendenti interessati sappiamo ha avuto le prime avvisaglie nel 1971, ma è stato soprattutto nel 1973, anche ad opera del lavoro intelligente e paziente dell'allora assessore Paolazzi, che si è praticamente spianata la strada all'attuale formula legislativa.

Il Sindacato di settore, che rappresenta oltre il 90 per cento dei dipendenti degli uffici tavolari, non era molto convinto della soluzione delle carriere atipiche, ma l'attuale contingenza economica, con non secondarie considerazioni di carattere equilibrativo rispetto ad altre categorie di lavoratori, ha fatto sì che venissero superati alcuni particolari aspetti:

a) certi rigidi schematismi di qualificazione delle carriere, come applicati dallo Stato anche in sede di conservazione in direttive delle ex carriere spe-

- ciali di concetto delle cancellerie Giudiziarie, degli Uffici Registro, Imposte e Tesoro, delle Ragionerie di Prefettura, dei Provveditori agli studi e via dicendo;
- b) i passati torti o svantaggi subiti, a seconda della rappresentanza sindacale, dai conservatori del Libro fondiario, - a tale proposito sappiamo che noi consiglieri regionali siamo stati sollecitati con numerose lettere e documenti, che il Sindacato in occasione di questo disegno di legge ci ha inviato -, pur essendo stati i primi impiegati regionali assunti per pubblico concorso e con immissione in ruolo, a causa della loro particolarità e specialità non hanno di fatto mai potuto beneficiare dei passaggi di carriera superiore, in difetto di titolo di studio, come gli altri dipendenti regionali;
- c) i critici rapporti di responsabilità in ordine alla tenuta di un sistema di pubblicità delicato e preciso, quale quello tavolare, responsabilità che nel settore corrispondente delle conservatorie delle ipoteche ha sempre trovato da parte dello Stato ampia considerazione.

Entrando quindi nel merito del disegno di legge, si nota che le carriere in progetto, si collocano circa a metà strada fra quelle ordinarie marginali. Ossia la carriera degli aiutanti tavolari rimane tra quella esecutiva e quella di concetto e la carriera dei

conservatori fra quella di concetto e la direttiva.

In particolare, i coadiutori, dopo quattro anni di servizio di ruolo, possono concorrere alla carriera degli aiutanti tavolari, che ha inizio col parametro 188 e ruolo aperto al parametro 260 in soli 9 anni. Il parametro finale 302 viene raggiunto dopo altri 3 anni in una percentuale del 25% dell'intera pianta organica. Rimane escluso il parametro finale della carriera di concetto, che è il 370, ma per il resto la carriera non si discosta molto da quella di concetto ordinaria. Dobbiamo dare atto a tale proposito, soprattutto per quanto riguarda il problema degli aiutanti, della sensibilità riscontrata da parte della Giunta in sede di Commissione, allorquando determinate richieste, sollecitate anche da alcuni commissari, trovarono rispondenza nell'assessore, per quanto riguarda soprattutto l'inizio dell'immissione in ruolo, che era previsto nella prima stesura del disegno di legge con il 1° di luglio, e con il nuovo testo emendato in sede di Commissione, presentato dalla stessa Giunta, ha inizio con il 1° di gennaio. Credo questo sia un atto che elimina legittime aspettative dell'ambiente degli aiutanti tavolari, e soprattutto viene a togliere alcune possibili interpretazioni di discriminazioni che la legge nel testo originario poteva contenere in rapporto ai tavolaristi capi e agli

aiutanti.

I conservatori, in secondo luogo, in considerazione dei corsi, degli studi ed esami che dobbiamo dire seri, superati inizialmente, vengono invece immessi ope legis nella nuova carriera. Data la notevole anzianità di questi funzionari, l'inquadramento è previsto fino al parametro di vertice 487, quindi con un discreto miglioramento economico rispetto a quello in godimento; la carriera qui si svolge in 25 anni e rispetto alla direttiva, difetta del parametro 530 e della dirigenza; insomma non è un gran ché. Per tutti i motivi accennati il disegno di legge, ottimo come impostazione tecnico-amministrativa e valido dal punto di vista della soluzione dei problemi sul tappeto, per quanto riguarda la categoria, contribuisce equamente a valorizzare il lavoro dei dipendenti impegnati alla funzionalità di quell'insostituibile strumento di accertamento ed evidenza della situazione giuridica immobiliare che è il Libro fondiario. Forse essa, questa legge, è ben chiaro, non risolverà, come tutti i disegni di legge, tutti i problemi posti dalla categoria. Per farlo bisognerebbe poter conferire ai conservatori una veste ufficiale adeguata alle loro mansioni giuridiche, ma questo oggi non è possibile. La legge in esame pone comunque le premesse embrionali di un riconoscimento futuro tramite la accertata atipicità delle mansioni e da fiducia di incontrare suffi-

cientemente le aspettative economiche del personale. Certo è che essa oggi si presenta come una scadenza non più rinnovabile per la normalizzazione di quel settore, al quale va dato atto, comunque, di notevole pazienza per la lunga attesa e di particolare attitudine nell'espletamento delle proprie mansioni.

Per le considerazioni di cui sopra, signor Presidente e signori consiglieri, a nome della D.C. esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie signor Presidente, signori colleghi devo ripetere il disagio, già del resto denunciato in sede di Commissione nell'esaminare questo provvedimento, il disagio che ha interessato alcuni colleghi anche, in particolare per la difficoltà di interpretare giustamente le rivendicazioni dei dipendenti rappresentati da un loro sindacato, in contrapposizione del quale abbiamo ricevuto una nota da parte del Sindacato dei dipendenti regionali che minaccia l'estendersi delle rivendicazioni a seguito di questo disegno di legge. Saapiamo poi che le organizzazioni sindacali tradizionali non fanno niente, non hanno potuto pronunciarsi, e questo sta a giustificare questa nostra perplessità, perplessità che abbiamo poi interpretato cercando di seguire, nella loro rivendicazione, quel

le che sono le aspettative dei dipendenti tavolari, conoscendo, perlomeno per informazione, quelli che sono i loro compiti che effettivamente hanno del delicato e dell'importante. Per noi però c'è un contratto nazionale, che dovrebbe costituire la falsa riga di tutta la normativa dei rapporti fra l'ente pubblico ed i rispettivi dipendenti, cioè un contratto che dovrebbe, a giudizio nostro, essere rispettato anche dalla Regione, anche se non integralmente, almeno nei suoi principi essenziali, nella normativa in particolare; per non creare queste discriminazioni, che poi creano queste difficoltà che la Regione dovrà affrontare in un secondo tempo per quanto ci è stato preannunciato. Noi riconosciamo la funzione dei dipendenti degli uffici tavolari, è una mansione delicata, pertanto va riconosciuta, giustamente va compensata, ma credo che più che alla parte strettamente economica, va inquadrata in un riconoscimento, che abbia rispetto delle loro mansioni, delle loro responsabilità senza dover subordinare ad altri uffici, e soprattutto va inquadrata in un ruolo organico, che però non dovrebbe prescindere da un ruolo organico di tutto l'Ente Regione. Io credo, e noi pensiamo che sia possibile, e sarebbe stato possibile senza dover creare delle carriere atipiche, individuare nei posti del ruolo organico della Regione, le competenze anche di questi dipendenti, senza con ciò creare questo precedente che dubito possa restare lettera morta.

Queste sono le perplessità che noi ci siamo ripromessi di esternare in aula e sono le perplessità, che d'altronde hanno interessato le due sedute della Commissione e che qui ho cercato di riassumere in breve sintesi. Per questo vorremmo sentire se ci sono altri motivi per i quali forse l'impostazione di questo disegno di legge potrebbe rientrare in una revisione generale dell'organico regionale, resi attenti appunto da questa lettera del Sindacato dipendenti dell'ente Regione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Durnwalder.

DURNWALDER (Vize-Assessor für Grundbuchwesen - S.V.P.): Zur ersten Intervention des Kollegen der D.C. ist nichts zu erwähnen, denn er hat mehr oder weniger die Schwierigkeiten der Regierung aufgezeigt. Er hat auch die Gründe angeführt, die uns zu dem einen oder zum anderen Verhalten geführt haben.

Zu dem, was der letzte Kollege gesagt hat, möchte ich eines bemerken: Es nützt uns nichts, wenn hier Gesetze auf Staatsebene erlassen werden; wir haben die Möglichkeit, eigene Gesetze zu erlassen; wir müssen auch für das übrige Personal die eigenen Gesetze erlassen. Deshalb, glaube ich, können wir nicht einen Sektor des Regionalpersonals vollkommen unberücksichtigt im luftleeren Raum lassen. Wir müssen es entweder so behandeln, wie wir alle anderen Personalgruppen behandeln, das heißt, diejenigen, die die Voraussetzungen für die Kategorie B ha-

ben, als Angestellte der Kategorie B; diejenigen, die in der Kategorie C sind, als Angestellte der Kategorie C und die Akademiker eben als solche der Kategorie A. Wir haben selber gewußt und wir haben selber eingesehen, daß an und für sich die Grundbuchsführer eine Tätigkeit haben, die vielleicht verantwortungsmäßig gesehen etwas über die normale Verantwortung, über die normale Tätigkeit der Kategorie B hinausgeht. Aus diesem Grund haben wir uns vor einem Dilemma gesehen: Einerseits, wenn man sie gleich behandelt wie die normalen Angestellten der Kategorie B, können wir ihnen natürlich auch nur das Gehalt als solche bezahlen; andererseits, wenn wir sie als Akademiker einstufen, werden auch viele andere Angestellte kommen, die ebenfalls eine Verantwortung tragen müssen, und diese werden dann ebenfalls die Behandlung der Akademiker verlangen. Das würde gleichzeitig bedeuten, daß wir in Zukunft für diese Dienste nur mehr Akademiker aufnehmen könnten. Nun, hier möchte ich ganz offen sagen, daß wir dann auch auf Schwierigkeiten stoßen würden, und zwar vor allem in der Provinz Bozen, wo wir nicht so schnell die frei werdenden Stellen durch Akademiker ersetzen könnten. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, daß wir nicht von vornherein alle in die Kategorie A überschreiben können. Dann muß auch ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Angestellten erhalten bleiben und das war es vor allem, was die Regionalregierung dazu veranlaßt hat, einen Zwischenstand zu wählen, eine Laufbahn, die für die Grundbuchsführer zwischen der Gruppe B und der Grup-

pe A liegt und zwischen der Gruppe C und der Gruppe B für die heutigen Angestellten der Gruppe C.

Ich glaube, daß wir wirklich das Bestmögliche getan haben, daß wir gezeigt haben, daß wir die verantwortungsvolle Tätigkeit der Grundbuchsführer honorieren wollen, daß wir ihnen entgegenkommen wollen und daß wir ihnen gegeben haben, was wir tun konnten. Wir können natürlich nicht alles annehmen, denn dann würden wir ungerecht sein gegenüber dem anderen Personal, das ebenfalls Verantwortung trägt und nicht diese Bezahlung erhalten hat. Das ist das, was zu Ihrer Intervention zu sagen wäre.

Noch eine Bemerkung, weil Sie gesagt haben, daß vielleicht die Gewerkschaften nicht voll und ganz zufrieden sind: Wir haben uns mit den Vertretern der Gewerkschaften besprochen, die sich als solche uns gegenüber ausgewiesen haben. Sie haben sich zu einer Interessengruppe zusammengeschlossen und als solche sind sie uns gegenüber als Verhandlungspartner aufgetreten. Wir haben uns nicht mit einer einzigen Gewerkschaft besprochen, denn dann hätten wir alle Gewerkschaften hören müssen, sondern wir haben mit dieser Interessengruppe Verhandlungen geführt. Wir haben ihre Meinungen gehört; wir haben sie nicht nur gehört, sondern auch überprüft; wir haben in vielen Sitzungen versucht, wenn es irgendwie tragbar war, ihre Vorschläge anzunehmen. Ich glaube, man kann nicht sagen, daß die Gewerkschaften nicht zufrieden wären, denn ich bin der Meinung, daß die letzte Versammlung, die die Betroffenen gehabt haben, gezeigt

hat, daß der weitaus größte Teil der interessierten Kreise mit diesen Verhandlungsergebnissen einverstanden ist, da ja die Vorschläge der Regionalregierung mit weitaus größter Mehrheit angenommen worden sind.

(In merito al primo intervento del collega della D.C. non vi è nulla da dire, avendo egli indicato più o meno i motivi, che ci hanno indotto ad assumere l'uno o l'altro atteggiamento.

Riguardo l'intervento invece dell'ultimo collega desidero fare alcune osservazioni: per noi è pressochè inutile che si emanino in questa materia leggi nazionali; abbiamo infatti la facoltà di legiferare autonomamente in questo settore, per cui sono dell'avviso che non possiamo trascurare e lasciare in sospeso una questione, che riguarda parte del personale regionale, in quanto anche per le rimanenti categorie abbiamo emanato propri provvedimenti legislativi. Ci siamo quindi trovati davanti ad una scelta, se riservare o meno ai dipendenti del Libro fondiario lo stesso trattamento di cui gode il personale in genere, inquadrandoli nelle carriere A, B, C secondo i requisiti in possesso dei singoli dipendenti. Ci siamo comunque resi conto che i conservatori dei Libri fondiari svolgono una attività di responsabilità superiore rispetto ai loro colleghi della carriera di concetto e pertanto è sorto il

dilemma che, riconoscendo a loro lo stesso trattamento economico del personale della carriera di concetto, non si poteva in alcun modo ritoccare in senso migliorativo lo stipendio, mentre un inquadramento dei dipendenti in parola nella carriera direttiva, avrebbe provocato da parte di altro personale con mansioni di una certa responsabilità, analoghe richieste. Simile decisione avrebbe del resto significato che in futuro per tale servizio si sarebbe potuto assumere soltanto laureati e soprattutto in Provincia di Bolzano avremmo senz'altro difficoltà a reperire, entro un certo lasso di tempo il personale con il necessario titolo di studio ed è stato anche per questo motivo che sin dall'inizio abbiamo scartato tale possibilità e non per ultimo per il fatto di voler mantenere un certo equilibrio fra il personale della Regione. In considerazione quindi di tutto questo la Giunta regionale ha ritenuto opportuno creare carriere intermedie fra quella di concetto e direttiva, nonché fra quella esecutiva e di concetto, in sostituzione delle rispettive carriere tipiche.

Credo che il nostro operato possa essere considerato il migliore possibile, in quanto abbiamo dimostrato di voler retribuire adeguatamente questa responsabile attività, concedendo al personale interessato quanto potevamo. Naturalmente non abbiamo potuto accettare tutte le ri-

chieste per non far torti al rimanente personale, che pur avendo una precisa responsabilità non può essere così ben remunerato. Questo è quanto vi è da dire in merito al suo intervento.

Ma prima di concludere mi si permetta di fare una breve osservazione riguardo alla insoddisfazione dei sindacati da lei menzionata. Abbiamo trattato con i rappresentanti dei sindacati, o almeno con coloro che si sono dichiarati tali. Non abbiamo preso contatto con i singoli sindacati, altrimenti avremmo dovuto sentire tutti, poichè le trattative sono state condotte direttamente con il gruppo del personale interessato. Abbiamo sentito ed esaminato le loro opinioni, oltre ad aver ascoltato, nel corso delle molte sedute, le proposte, per quanto accettabili, avanzate dalla categoria. A mio avviso da parte dei sindacati non si avrà motivo di insoddisfazione, tanto più che all'ultima assemblea del personale interessato la maggior parte dello stesso si è espressa a favore del risultato delle trattative, accogliendo le proposte della Giunta regionale).

(Assume la presidenza il Presidente Nicolodi).

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 1

E' istituita la carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari con la dotazione organica di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di conservatore capo e di conservatore nell'ambito delle quali sono previste più classi di stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella tabella di cui al comma precedente.

E' posto ai voti l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 2

La nomina a conservatore si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 3

La promozione a conservatore capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori che abbiano maturato cinque anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 4

I conservatori dei Libri fondiari, oltre ad attendere agli adempimenti di cui alle leggi regionali 8 novembre 1950 n. 17 e 5 novembre 1960 n. 22 ed al relativo regolamento di esecuzione, provvedono all'esame delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto tavolare, all'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, nonché a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

I conservatori devono provvedere alla trattazione delle pratiche tavolari in collaborazione con il Giudice tavolare.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

Art. 5

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto dei Libri fondiari di cui alla tabella B annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, sostituita dalla tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, in servizio alla data del 1° gennaio 1974, sono inquadrati, con effetto dalla data predetta, nella nuova carriera speciale istituita con l'articolo 1 della presente legge, secondo le seguenti disposizioni:

- I conservatori capi sono inquadrati, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore capo della nuova carriera, con l'attribuzione della classe corrispondente al parametro 443 ed il riconoscimento, per intero agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici e per metà agli effetti dell'attribuzio-

ne della classe superiore, dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973 nella qualifica di provenienza. Nei confronti dei conservatori capi che rivestivano tale qualifica alla data del 30 giugno 1970 l'anzianità maturata nella qualifica stessa è computata per intera agli effetti della attribuzione della classe superiore.

- I conservatori principali, i primi conservatori, i conservatori ed i conservatori aggiunti sono inquadrati come segue, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore della nuova carriera:
- 1) conservatori principali con oltre 16 anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 387 con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta, nella qualifica di provenienza; ai soli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici detta anzianità viene maggiorata di tre anni;
 - 2) conservatori principali con meno di 16 anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 341, con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta, nella qualifica di provenienza;
 - 3) primi conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 307 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
 - 4) conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 257 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
 - 5) conservatori aggiunti: classe di stipendio corrispondente al parametro 218, con riconoscimento dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973 nella carriera di provenienza.

I conservatori aggiunti, assunti in servizio posteriormente al 1° gennaio 1974, sono inquadrati nella nuova carriera con gli stessi criteri di cui al punto 5 del precedente comma, con effetto dalla data di assunzione nella carriera di provenienza.

È stato presentato un emendamento a firma della Giunta:

Durnwalder, Mengoni e Kessler.

Emendamento all'art. 5 (testo della Commissione) secondo comma, dopo le parole "Per intero agli effetti dell'attribuzione della classe superiore", aggiungere il seguente periodo:

"L'anzianità eccedente rispetto a quella richiesta per la classe da conferire è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti periodici".

Quindi è un emendamento aggiuntivo.

La Giunta vuole illustrare l'emendamento? Ha la parola.

DURNWALDER (Vize-Assessor für Grundbuchwesen - S.V.P.): Es handelt sich hier nicht um irgendeine meritorische Abänderung sondern nur um eine Klarstellung des Textes. Falls der Text so belassen würde, wie er in der ursprünglichen Fassung vorgesehen ist, könnte es zu einer falschen Auslegung in dem Sinne kommen, daß bei einem Vorrücken von Parameter 443 zu Parameter 487 dabei alle Gehaltsvorrückungen, die sogenannten "scatti", verloren gehen. Nun, wir möchten natürlich - und das ist notwendig, damit das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Angestellten bleibt -, daß jene Gehaltsvorrückungen, die eben außerhalb der für die Gehaltsvorrückung benötigten Jahre vorgenommen werden, auch in der neuen Klasse angewendet werden. Ein Beispiel: Wenn ein x-beliebiger Herr in der Klasse 370 vier Gehaltsvorrückungen hat, und er

muß nur von 443 auf 487 vorrücken, er braucht also vier, dann sollen eben die übrigen drei, die er nicht benötigt, im neuen Parameter anerkannt werden. Nur, damit Klarheit geschaffen werde und später keine Schwierigkeiten zwecks Auslegung entstehen!

(Non si tratta di una modifica meritoria, ma di una chiarificazione del testo. Non modificando l'articolo originario, questo potrebbe dare adito ad interpretazioni errate e cioè nel senso che l'avanzamento dal parametro 443 al 487 gli scatti maturati non vadano riconosciuti nella nuova classe di stipendio. Desideriamo infatti, per mantenere l'equilibrio fra i singoli dipendenti, che gli scatti maturati al parametro inferiore vengano riconosciuti anche nella nuova classe. Per esempio: un dipendente si trova attualmente nella classe di stipendio 443 al 487, egli non abbisogna di tutti quattro gli scatti, per cui i tre rimanenti vanno riconosciuti al nuovo parametro. Con tale modifica quindi si vorrebbe chiarire il testo, onde evitare difficoltà di interpretazione!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 6

Con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento del personale di cui all'art. 5 della presente legge nella carriera speciale istituita con il precedente articolo 1 è soppressa la tabella B annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, sostituita dalla tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 7

E' istituita la carriera speciale degli aiutanti tavolari, con la dotazione organica di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di aiutante superiore tavolare e di aiutante tavolare; nell'ambito di quest'ultima qualifica sono previste più classi di stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella tabella di cui al comma precedente.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 8

La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso pubblico per esame speciale consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi:

- a) gli impiegati regionali della carriera esecutiva del ruolo amministrativo che abbiano maturato quattro anni di anzianità nella carriera;
- b) coloro che oltre ai requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari.

La prova pratica di cui al comma precedente consiste nell'effettuazione di iscrizioni tavolari disposte con decreto del Giudice tavolare, nonché nella stesura di estratti tavolari.

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 9

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame speciale per la nomina ad aiutante tavolare è composta dall'Ispettore regionale dei Libri fondiari, con funzioni di presidente, da due funzionari del ruolo amministrativo con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due conservatori dei Libri fondiari con qualifica di conservatore capo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato ad unanimità.

Art. 10

La promozione ad aiutante superiore tavolare si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli aiutanti tavolari che abbiano maturato tre anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 11

Gli aiutanti tavolari effettuano le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del Giudice tavolare, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, alla notificazione degli atti tavolari, nonché a quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 12

Nella prima attuazione della presente legge saranno ammessi a concorso per la nomina di aiutante tavola re i quattro quinti dell'intera dotazione organica della Tabella istituita con l'articolo 7 della presente legge.

Il concorso è riservato agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei Libri fondiari di cui alla Tabella n. 29 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 che, alla data di indizio ne del concorso, abbiano maturato quattro anni di anzianità nella carriera. Ai fini dell'ammissione al concorso è riconosciuto per intero il servizio prestato presso le Commissioni per l'impianto o il ripristino dei Libri fondiari.

Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 13

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente saranno inquadrati, nella qualifica di aiutante tavolo, mantenendo l'ordine di ruolo della carriera di provenienza, secondo le seguenti disposizioni:

- 1) coadiutori superiori e coadiutori principali con oltre tredici anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 260, con riconoscimento dell'anzianità della

carriera di provenienza per la parte eccedente i dieci anni; agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici detta anzianità viene computata per non più di otto anni;

- 2) coadiutori principali con oltre nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 260, senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
- 3) coadiutori principali con meno di nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 218, senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
- 4) coadiutori: classe di stipendio corrispondente al parametro 188, con riconoscimento dell'anzianità maturata al 1° gennaio 1974 nella carriera di provenienza, per la parte eccedente i quattro anni.

Il servizio prestato presso le Commissioni per l'impianto o il ripristino dei Libri fondiari non utilizzato per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 12, è riconosciuto per metà e comunque per non più di due anni sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici che della classe superiore all'iniziale.

L'inquadramento nella qualifica di aiutante ta volare sarà disposto con effetto dal 1° gennaio 1974; per gli impiegati di cui al punto 4) che a tale data non avevano ancora maturato la prescritta anzianità di quattro anni, sarà disposto con effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianità stessa.

Metto in votazione l'art. 13: è approvato ad unanimità.

Art. 14

Nella prima attuazione della presente legge la promozione alla qualifica di aiutante superiore tavolare avrà effetto dal 1° gennaio 1975.

Metto in votazione l'art. 14: è approvato ad unanimità.

Art. 15

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei Libri fondiari di cui alla tabella n. 29 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, che non abbiano preso parte al concorso previsto dall'art. 12 della presente legge per la nomina ad aiutante tavolare o che non siano stati dichiarati vincitori del concorso stesso, sono trasferiti, d'ufficio, con la medesima anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva di cui alla tabella n. 3 approvata con l'art. 12 della sopra citata legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Per i coadiutori superiori ed i coadiutori principali il trasferimento nel ruolo amministrativo sarà disposto, all'accorrenza, anche in soprannumero. In tal caso viene lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo predetto.

Con effetto dalla data del provvedimento di trasferimento del personale di cui al presente articolo è soppressa la tabella n. 29 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 16

Nelle promozioni da conferire ai sensi degli articoli 3 e 10 della presente legge, per ogni anno di servizio nella classe terminale della qualifica di conservatore rispettivamente della qualifica di aiutante tavolare, oltre all'anzianità minima prevista dagli articoli predetti per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione del personale attribuisce un coefficiente di anzianità pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Metto in votazione l'art. 16: è approvato ad unanimità.

Art. 17

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per il personale della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari, valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del restante personale regionale.

Metto in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 18

In sede di inquadramento nelle nuove carriere, al personale provvisto di stipendio superiore a quello che verrebbe a percepire nella nuova posizione, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello già in godimento nella carriera di provenienza.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio di ciascuna qualifica successive alla prima si osservano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079.

Metto in votazione l'art. 18: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 19

Le funzioni di segretario delle Commissioni di impianto o ripristino dei Libri fondiari, di cui all'art. 9 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 ed all'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, sono esercitate da un dipendente regionale scelto tra il personale della carriera direttiva dei Libri fondiari o tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari.

Per l'espletamento dei lavori delle Commissioni di cui al comma precedente possono essere assegnati in via temporanea alle Commissioni stesse dipendenti regionali scelti tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari.

Metto in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 20

Nei confronti del personale indicato nell'articolo precedente continuano ad avere vigore, per quanto concerne il trattamento di missione allo stesso spettante, le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Metto in votazione l'art. 20: è approvato ad unanimità.

Art. 21

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Metto in votazione l'art. 21: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 22

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 65 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Metto in votazione l'art. 22: ' è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno.

Allora prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 50 -

41 sì

3 no

6 schede bianche.

La legge è approvata.

Su richiesta di vari consiglieri

capigruppo lavoriamo fino alle 13, cioè facciamo ancora la legge sugli operai e poi spendiamo la seduta.

Punto 12) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 16: "Nuove norme riguardanti il personale operaio".

La parola al Presidente Kessler per la lettura della relazione della Giunta.

KESSLER (Presidente G.R.-D.C.):

I motivi che inducono la Giunta regionale a presentare il presente disegno di legge consistono fondamentalmente nella necessità di ovviare, con un opportuno adeguamento giuridico-normativo, ad una situazione di fatto venutasi a creare nell'ambito del ruolo organico del personale operaio e che comporta effetti sperequativi nel trattamento di tale categoria di personale.-

La normativa sullo stato giuridico del personale operaio prevede la suddivisione del personale medesimo, a seconda della qualificazione professionale posseduta, in tre categorie: quella degli operai specializzati, quella degli operai qualificati e quella degli operai comuni.-

Oltre a queste esiste poi la categoria dei capi operai, alla quale però è consentito l'accesso unicamente degli appartenenti alla categoria degli operai specializzati.-

Nell'ambito dell'organico regionale del personale operaio si è verificato il fatto che alcuni dipendenti, appartenenti gli uni alla categoria degli operai specializzati, gli altri alla categoria degli operai qualificati o alla categoria degli operai comuni, esercitano tutti le mansioni di sorveglianti dei lavori: questa risultanza comporta una situazione di sperequazione, in primo luogo perchè, a fronte di una differenziata posizione giuridica ed economica - fra appartenenti a diversa categoria - si contrappone una parità di mansioni e di responsabilità, in secondo luogo perchè, a fronte di una uguale posizione giuridica ed economica - fra appartenenti alla stessa categoria - sussiste pur sempre una sostanziale diversità di mansioni esercitate e di responsabilità assunte.

Di qui l'opportunità di approntare un meccanismo normativo atto ad avviare a tale situazione, consentendo, in sostanza, un riconoscimento giuridico dell'effettivo esercizio delle particolari mansioni proprie dell'incarico di sorvegliante lavori, incarico che sottintende, ovviamente, maggiori responsabilità e, altrettanto ovviamente, e proprio per il suo affidamento, maggiori capacità professionali.

Con l'art.1 si modifica la tabella organica n. 37 approvata con l'art.12 della legge regionale 26 aprile 1972, n.10, aumentando i posti in organico delle categorie dei capi operai e degli operai specializzati e diminuendo quelli delle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni, proprio per consentire l'avanzamento di quei dipendenti trovantisi in possesso del requisito dell'eser-

cizio delle superiori mansioni.

Con l'art.2 si provvede all'attribuzione della qualifica di capo squadra di prima classe e di capo squadra di seconda classe rispettivamente ai capi operai ed a gli operai specializzati che esercitano le suddette mansioni di sorveglianza.

Con l'art.3, e sempre in attuazione dei principi ispiratori del presente disegno di legge, si prevede la possibilità di inquadramento nella categoria dei capo squadra di seconda classe - con l'attribuzione del parametro 190 - degli operai specializzati, qualificati e comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano da almeno un anno le mansioni di sorveglianza di cui sopra e degli operai qualificati che sovrintendono alle operazioni ittologiche.

In considerazione del motivo giustificativo del presente disegno di legge, che trova effettiva rispondenza in una ormai consolidata situazione di fatto e nella necessità di soddisfare evidenti ragioni di equità oltrechè nell'oggettiva constatazione della difficile reperibilità di personale altrettanto preparato e specializzato, la Giunta confida di trovare il consenso del Consiglio regionale.-

PRESIDENTE: La parola al cons.
Ricci per la lettura della relazione della I^a Commissione

legislativa affari generali.

RICCI (P.S.I.):

La I^a Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 17 ottobre 1974.

E' presente l'Assessore regionale competente, Dr. Durnwalder, che illustra il provvedimento riguardante il riconoscimento ad accedere alle qualifiche superiori a quel personale operaio che di fatto esercita già mansioni di quelle qualifiche.

Intervengono nella discussione quasi tutti i membri della Commissione e il disegno di legge viene approvato a maggioranza con due astensioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rubner per la lettura del parere finanziario della II^a Commissione legislativa finanze e patrimonio.

RUBNER (S.V.P.): Die zweite Gesetzgebungskommission hat zum Gesetzentwurf Stellung genommen und hat ihn mit einer Stimmenthaltung angenommen.

tiva ha preso posizione in merito al progetto di legge e lo ha approvato con una astensione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato ad unanimità.

(La seconda commissione legisla-

Art. 1

La tabella organica n. 37 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

E' stato presentato un emendamento a firma di Erschbaumer, Dietl e Pruner, che dice:
 "La tabella di cui all'art. 1 è modificata come segue:
 Parametro 210 - anzichè n. 18, n. 30;
 parametro 165 - 190 - anzichè n. 44, n. 32;
 parametro 146 - 173 - rimane invariato, e anche il parametro 133 -153 rimane invariato. Totale invariato".
 La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Herr Präsident! Werte Kollegen! Wir haben diesen Änderungsantrag eingebracht, weil wir davon überzeugt sind, daß mit 18 nicht alle Vorarbeiter in diese Kategorie eingestuft werden könnten. So haben wir die Gesamtzahl 89 beibehalten, die erste Klasse um 18 erhöht und die zweite Klasse um 18 reduziert. Demzufolge müßte im Artikel 2 der letzte Absatz gestrichen werden. Wir glauben, daß dies angebracht ist, weil in der Praxis bewiesen worden ist, daß zum Beispiel voriges Jahr in Südtirol Arbeiter, die als Vorarbeiter aufgenommen worden sind, wieder zurückgenommen werden mußten, weil sie nicht im Stellenplan vorgesehen waren. Deswegen müßte man diese erste Klasse erhöhen. In der zweiten Klasse sind größtenteils die Stellvertreter. Es würde genügen, wenn man die erste Klasse erhöhen könnte.

Ich glaube, nachdem in letzter Zeit mehr Aktivität gezeigt worden ist auch gegenüber diesen Arbeitern - zumindest in der Ausdrucksform -, erwarte ich mir, daß dieser Änderungsantrag eine Zustimmung findet.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Abbiamo presentato questo emendamento, essendo noi convinti che, prevedendo 18 posti soltanto, non si riuscirà ad inquadrare in questa categoria tutti i capi operai attualmente in forza. Pur mantenendo inalterato il numero complessivo di 89, proponiamo di aumentare la prima classe di 18 unità, riducendo di pari misura la seconda. Ritengo tale modifica opportuna, in quanto è stato dimostrato in pratica che lo scorso anno in Provincia di Bolzano molti elementi assunti come capi operai son dovuti essere inquadriati, per mancanza di posti nell'organico, in categorie inferiori e pertanto ritengo che predetta classe vada rinforzata. Nella seconda classe si inseriscono in pratica i vice capi, per cui sarebbe sufficiente aumentare il numero dei posti della prima classe.

Siccome in quest'ultimo tempo si è dimostrato, almeno nella forma espressiva, un maggior interesse per questi operai, mi attendo che il presente emendamento venga accolto.)

PRESIDENTE: La parola al presidente della Giunta Kessler.

KESSLER (Presidente G.R.-D.C.): Se la cosa avesse una logica precisa, non ci sarebbe difficoltà ad accettare l'emendamento, però la Tabella organica, così come viene presentata dalla Giunta, quanto a numeri di posti nelle singole categorie, è il risultato di un esame preciso, anche

a livello tecnico, - io non li conosco singolarmente, nè sono in grado di giudicare se siano di prima o di seconda classe -, Avendo sentito questa proposta, già fatta in Commissione da parte vostra, mi sono curato di sentire ulteriormente quelli del settore per vedere se effettivamente c'era la necessità di aumentare al vertice. Ma la previsione che era stata fatta è rimasta confermata tenendo conto del fatto, prego di considerarlo, che poi nel 1975 10 vanno in pensione, quindi ci sarà il collocamento immediato nella carriera al vertice, per cui grosso modo, ad un anno di distanza dalla legge neanche, si ottiene uguale risultato. Per quanto riguarda poi il fabbisogno ed altro, non si può disattendere anche l'osservazione già uscita in sede di Commissione legislativa da parte di assessori provinciali, che dicono: si tratta di personale che è già posto praticamente a disposizione delle Province, quindi noi legiferiamo, ma poi sono le Province a sopportarne le conseguenze. E' nell'organizzazione provinciale che si dovrebbe meglio definire, quando tutto il personale sarà nei ruoli provinciali, il numero e i ruoli, per cui se si rivelasse successivamente fondata l'esigenza di mutare le proporzioni ecc., questo va comodamente fatto legge provinciale che dovrà, in maniera definitiva, regolare il settore. Questa è una legge un po' transitoria, che abbiamo presentato su insistenza

di qualche collega, ma la Giunta regionale avrebbe preferito non presentarla rimettendosi successivamente alla legislazione provinciale; sembrava equo di dover intervenire subito nei confronti del personale esistente, ma io vi pregherei di desistere da questo emendamento tenendo conto, ripeto, che ulteriori 10 posti vengono liberi nel 1975, poi nel 1975 probabilmente ci sarà la legislazione provinciale, nella quale potrete collocare, più adeguatamente di quanto possiamo fare noi, posti, numeri ecc.

PRESIDENTE: La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Sehr geehrter Herr Präsident der Regionalregierung! Sie sind auch von seiten der Gewerkschaft informiert worden; es ist Ihnen mitgeteilt worden, daß diese Anzahl einfach zu wenig ist. Wenn Sie sagen, daß 10 in Pension gehen, ist das keine Aussage. Nur wenn Sie sagen, daß die Arbeit, die Baustellen reduziert würden und dergleichen, dann hätte es eine Rechtfertigung. Aber wenn die Baustellen dieselben bleiben und die Intensität der Arbeit da ist, dann müssen wieder andere diese Verantwortung tragen. Gerade diejenigen, die die Verantwortung tragen, haben Anrecht auf diese erste Kategorie!

(Illustrissimo signor Presidente della Giunta regionale! Lei è stato anche informato dai sin

dacati, i quali me hanno fatto presente che l'organico è insufficiente. Il fatto, che dieci persone lasceranno il lavoro per raggiunti limiti di età, ciò non è un valido motivo. Se lei invece mi assicurasse che il lavoro nei cantieri verrebbe ridotto, la sua affermazione troverebbe giustificazione. Ma rimanendo il numero dei cantieri invariato e l'intensità di lavoro quella attuale, vi sarà chiamato altro personale ad assumersi la responsabilità dei colleghi collocati a riposo, e proprio detto personale ha diritto alla prima categoria).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta Kessler.

KESSLER (Presidente G.R.-D.C.): Scusi, signor Presidente, ma anche per correttezza. A parte la brevità della richiesta sindacale alla quale si riferisce, guardi che la richiesta sindacale, almeno io la intendo in una maniera diversa, suggerirebbe di fare una categoria sola delle due prime. Si pretenderebbe di farne una sola, perchè qui si dice "tutti gli operai addetti alla sistemazione bacini montani che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, esplichino mansioni di capooperaio, devono essere inquadrati nella categoria capo-squadra di prima classe; qualsiasi altro inquadramento equivarrebbe ad una discriminazione".

Queste sono le precise parole del sindacato, ma il fatto è che

c'è una distinzione effettiva di responsabilità e quindi anche di capacità fra il capo-squadra di prima classe e il capo-squadra di seconda classe, non per niente sono state fatte le due classi; il sindacato chiede l'unificazione. Io non so se domani in una sistemazione definitiva è meglio fare una categoria sola anzichè due e metterli tutti al vertice, ma questo sarà compito delle rispettive Province.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli, 20 contrari e 5 astensioni. Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 2

Ai capi operai ed agli operai specializzati che esercitano mansioni di sorveglianza degli operai nei cantieri di lavori forestali ed idraulico-forestale, nei vivai forestali, nelle segherie e nelle proprietà demaniali e nei magazzini di deposito del materiale e delle attrezzature in dotazione alle Aziende speciali di sistemazione montana, è attribuita la qualifica di capo squadra di prima classe rispettivamente di capo squadra di seconda classe.

E' stato presentato un emendamento a firma dei conss. Erschbaumer, Dietl e Pruner per cancellare le parole "rispettivamente di capo-squadra di seconda classe".
La parola al cons. Erschbaumer.

(Siccome l'emendamento all'articolo 1 è stato respinto, ritiro il secondo emendamento.)

PRESIDENTE: E' ritirato.
Chi prende la parola? Nessuno.
Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Nachdem der Änderungsantrag zum Artikel 1 nicht die Mehrheit erreicht hat, ziehe ich diesen Änderungsantrag zurück!

Art. 3

Gli operai specializzati, qualificati e comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno un anno le mansioni di sorveglianza di cui all'articolo precedente e gli operai qualificati che sovrintendono alle operazioni ittologiche possono essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nella categoria di capo squadra di seconda classe di cui alla tabella approvata con l'art. 1 della presente legge, con l'attribu-

zione del parametro 190.

All'inquadramento si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, sulla base di una dichiarazione del capo ufficio attestante l'effettivo esercizio da parte degli operai da inquadrare nella nuova categoria delle mansioni di cui al comma precedente, secondo l'ordine di ruolo.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

E' stato presentato un emendamento art. 3 bis a firma di Mayr, Benedikter e Dalsass di questo tenore: "I capi operai di prima e seconda classe delle Aziende speciali di sistemazione montana, delle Province di Trento e Bolzano sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale".
La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Die Südtiroler Landesregierung ist sich bewußt, daß mit dieser Einstufung der Vorarbeiter der Wildbachverbauung nicht alle jene Anliegen, welche diese Kategorie interessieren, gelöst sind. Somit verbleiben einige Anliegen, die Herr Präsident Kessler erwähnt hat, noch auf provinzieller Ebene, sei es in Trient, wie auch in Bozen, zu regeln. Wir wollten aber aufgrund der inzwischen erlassenen Durchführungsbestimmungen den Vorarbeitern den Status eines Aufsichtsorgans als Wasserschutzpolizei verleihen, um somit auch eine grundsätzliche

Aufwertung nicht nur in der Verantwortung, sondern auch im Auftritt dieses Vorarbeiters in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Assessorat zu erreichen.

(La Giunta provinciale di Bolzano è consapevole che l'inquadramento di questi capi operai preposti alla sistemazione dei bacini montani non risolve tutti i problemi interessanti tale categoria. Alcuni desideri rimangono ancora inadempiti, come ha accennato il Presidente Kessler, i quali però verranno regolati sul piano provinciale e quindi dalle relative amministrazioni di Trento e di Bolzano. Basandoci comunque sulle norme d'attuazione nel frattempo emanate, desideriamo conferire a questo personale lo stato di un organo di vigilanza, quale è la polizia fluviale, e ciò per valorizzare, in collaborazione con l'assessorato competente, questi capi operai nella loro responsabilità come pure nella funzione.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta Kessler.

KESSLER (Presidente G.R.-D.C.): Per una precisazione formale, dire "i capi squadra di prima e seconda classe", cioè ripetere esattamente le parole della ta bella. Non credo che occorra fare un emendamento all'emenda-

mento.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Nessuno. Allora metto in votazione l'art. 3 bis: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in Lire 5 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

C'è un emendamento da parte di Erschbaumer, Dietl e Pruner che dice: "aumentare la cifra a lire da 5 a 8 milioni" ma credo che sarebbe stata una conseguenza dell'accettazione dell'altro emendamento. Quindi è superato. Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto?

La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Im Namen der Sozialdemokratischen Partei Südtirols darf ich mitteilen, daß wir diesem Gesetz die Zustimmung geben, nachdem wir wissen, daß die betreffenden Personen schon einige Jahre auf ein

solches Gesetz warten und es Zeit ist, daß es soweit gekommen ist. Ich selbst weiß, welche Schwierigkeiten entstanden sind. Wir haben Verhandlungen auch auf Provinzebene mit dem damaligen zuständigen Referenten geführt, der noch die Kompetenzen dazu hatte. Jetzt ist es endlich soweit; deswegen geben wir auch diesem Gesetz die Zustimmung!

(A nome del partito socialdemocratico sudtirolese posso annunciare che voteremo a favore della presente legge, sapendo che gli interessati attendono già da diversi anni questo provvedimento; per cui è ora e tempo che venga approvato. Personalmente conosco le difficoltà che sono sorte a tal proposito. Abbiamo

condotto trattative anche a livello provinciale con l'allora assessore competente. Finalmente si è giunti alla conclusione e per questo motivo voteremo a favore del progetto di legge.)

PRESIDENTE: Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno. Allora prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 49 -

44 sì

5 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

(Ore 12.55)

